SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 febbraio 1995, n. 35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N. 691

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: « abbiano subito la distruzione o la perdita » *sono inserite le seguenti:* « o il danneggiamento »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996 ».

All'articolo 2:

al comma 1, gli importi: « 260 », « 230 » e « 130 » *sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:* « 234 », « 207 » e « 117 »;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subìto danni a beni mobili strumentali »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. — *1*. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.

3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di

finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995.

ART. 2-*ter*. – *1.* I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1995 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *1.* Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis* – *1*. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni per ciascuna impresa.

2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995.

ART. 3-*ter*. – *1*. Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui al presente decreto.

2. Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa, di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 3-*bis* sono presentate in carta semplice; la documentazione richiesta per ottenere le agevolazioni di cui al decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *1*. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori delle regioni di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200 milioni.

4. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

5. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola ».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: « di cui agli articoli 1, 2, 3 » *sono inserite le seguenti:* « ,3-*bis* ».

All'articolo 6:

ovunque ricorrano le parole: « decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, » *sono inserite successivamente le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, »;

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle regioni ove gli uffici del Genio civile sono stati soppressi, il nulla osta del presidente della giunta regionale, previsto dallo stesso articolo 1,

comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, viene rilasciato previa istruttoria eseguita dagli uffici competenti dell'amministrazione regionale »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui al precedente comma.

1-*ter*. In relazione alla deroga alle norme sulla contabilità contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è consentito svolgere ogni procedura relativa all'appalto dei lavori da eseguire, ivi compresa l'aggiudicazione con riserva; l'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata immediatamente dopo la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per esigenze connesse all'attuazione degli interventi previsti dal citato decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 ».

All'articolo 7:

al comma 1, gli importi: « 400 », « 450 » *e* « 200 » *sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:* « 376 », « 461 » *e* « 213 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme".

2-*ter*. Gli interventi di cui all'articolo 6 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con il piano stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 12 miliardi per il 1996 alle regioni di cui all'articolo 1. Alla ripartizione della predetta somma in ragione proporzionale ai danni subiti da ciascuna regione provvederà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3-*ter*. Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte è altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio, 25 laureati in discipline tecniche ».

All'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: « trenta giorni », *sono inserite le seguenti:* « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « non oltre il 30 aprile 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « non oltre il 30 giugno 1995 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 »;

al comma 3, le parole: « Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 aprile 1995 non si computano » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano »;

al comma 4, dopo le parole: « decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 », *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. – *1*. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 7, commi 2 e seguenti ».

All'articolo 11, al comma 7, primo periodo, sono soppresse le parole da: « , nonché alla realizzazione » *fino alla fine del periodo.*

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-*bis*. – *1*. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "le risorse di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno".

2. Al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le parole: ", nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini".

ART. 12-*ter*. – *1*. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.

4-*ter*. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'imposta sulle donazioni.

4-*quater*. Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995".

ART. 12-*quater*. – *1*. Nei comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994, è garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 12-*quinquies*. – *1*. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995.

ART. 12-*sexies*. – *1*. I gravi danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, o i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi, fino al massimo di 10 anni ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 marzo 1995.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1247):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 20 dicembre 1994.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 20 dicembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 dicembre 1994.

Esaminato dalla 13ª commissione il 10, l'11, il 19, il 24 e il 25 gennaio 1995; il 1° e il 7 febbraio 1995.

Esaminato in aula il 2 febbraio 1995 e approvato il 7 febbraio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 1985):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, l'8 febbraio 1995, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 febbraio 1995.

Esaminato dalla VIII commissione il 9 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 14 febbraio 1995.

95G0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1995.

Convocazione dei comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale numero 14 della circoscrizione Veneto 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 95020100146/PI in data 1° febbraio 1995, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio numero 14 della circoscrizione Veneto 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale numero 14 della circoscrizione Veneto 1, sono convocati per il giorno di domenica 9 aprile 1995.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

95A0835

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1994, n. 763.

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti al diritto d'accesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 16 febbraio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige,

sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. Nel presente regolamento, pertanto, il termine «Amministrazione» designa tutti gli organi di giustizia amministrativa suindicati, nell'esercizio di funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali o consultive.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione;

b) atti e documenti relativi al responsabile della sicurezza e delle comunicazioni riservate;

c) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;

d) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;

b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure non concorsuali concernenti il personale da reclutare;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali;

f) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;

g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

h) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;

i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

m) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati negli archivi di Stato concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

n) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

o) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;

p) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali di cui all'art. 15, lettera *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

q) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, fino a quando in ordine ad essi non sia conclusa la necessaria istruttoria.

Art. 4.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 5.

Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 6.

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'Amministrazione sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenze di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 8 del regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con D.P.R. n. 352/1992, è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione).* — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quanto i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le ammissioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 24, commi 2 e 4, della citata legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 352/1992 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del citato D.P.R. n. 352/1992 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 24 della citata legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del citato D.P.R. n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 1409/1963 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato) è il seguente:

«Art. 21 *(Limiti alla consultabilità dei documenti)*. — I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli Archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in credità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli Archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto».

— Il testo dell'art. 15, comma 1, lettera *o)* del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) è il seguente:

«1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata le seguenti materie:

a)-n) (omissis);

o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni».

95G0060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 25 novembre 1994.

Istituzione del passaporto di servizio-corriere diplomatico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, 12 maggio 1982, n. 1681-*bis*, 19 giugno 1989, n. 3211-*bis* e 19 febbraio 1991, n. 737-*bis*, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Visto il decreto ministeriale n. 757-*bis* del 20 aprile 1961, con cui è stato adottato il passaporto denominato «passaporto di servizio-corriere diplomatico»;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto ordinario di modello uniforme fra gli Stati membri;

Visto il decreto ministeriale n. 4452-*bis* del 29 novembre 1986, con cui si è adottato un nuovo tipo di passaporto di servizio, per uniformarlo al nuovo tipo di passaporto ordinario europeo e renderne meno agevoli eventuali tentativi di falsificazione;

Considerata l'opportunità di conformare al nuovo tipo di passaporto di servizio il passaporto denominato «passaporto di servizio-corriere diplomatico»;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un nuovo tipo di passaporto di servizio-corriere diplomatico.

Art. 2.

Il libretto del passaporto, di cui al precedente art. 1, ha le caratteristiche appresso indicate:

formato: mm 92 × mm 129 chiuso con angoli arrotondati;

carta: bianca filigranata con fibrille luminescenti e riproducente in filigrana il busto della «NINFA EUROPA» tratto da un affresco di G.B. Tiepolo, e le legende «Repubblica italiana» ed «Europa» disposte, rispettivamente, sopra e sotto l'effigie;

pagine: si compone di 44 pagine oltre i risguardi;
stampa: tutte le pagine contengono un fondino a tre colori offset con motivo ornamentale che reca al centro l'emblema della Repubblica. I colori del fondino sono:

giallo;

rosa luminescente;

grigio che sfuma nel celeste con effetto «iride».

I testi del passaporto, in colore bleu, sono realizzati in offset ad eccezione della pagina «frontespizio» e della quarantaquattresima dove, per motivi di sicurezza, vi appare testo realizzato con procedimento calcografico;

copertina: in materiale speciale e di colore azzurro con le iscrizioni in oro a caldo in sequenza: «REPUBBLICA ITALIANA», stemma della Repubblica al centro e sotto la denominazione «PASSAPORTO DI SERVIZIO-CORRIERE DIPLOMATICO»;

cucitura: con filo refe speciale luminescente in colore giallo;

numerazione: sulla copertina e fino alla pagina 21 appare la numerazione di sei cifre perforate precedute dalle lettere alfabetiche «CD» anch'esse perforate.

La numerazione del libretto è ripetuta tipograficamente in alto nella pagina frontespizio in colore bleu come il resto;

adesivo di sicurezza: il libretto passaporto di servizio-corriere diplomatico è dotato di speciale pellicola adesiva, stampata con elementi grafici di sicurezza rilevabili alla lampada di Wood (emblema della Repubblica e disegno geometrico).

Il testo impresso nelle pagine dei fogli interni e del risguardo di sinistra è quadrilingue (italiano, francese, inglese, tedesco). Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

risguardo di sinistra: in alto al centro:
«PASSAPORTO DI SERVIZIO-CORRIERE DIPLOMATICO»;
«PASSEPORT DE SERVICE-COURRIER DIPLOMATIQUE»;
«OFFICIAL PASSPORT-DIPLOMATIC COURIER»;
«DIENSTPASS-DIPLOMATISCHER KURIER»;

in fondo:
«Il presente passaporto contiene 44 pagine»;
«Le présent passeport contient 44 pages»;
«This passport is composed of 44 pages»;
«Dieser Pass enthaelt 44 Seiten»;

pagina 1: in alto e da sinistra verso destra:
N. del Passaporto;
N. du Passeport;
Passport Nr.;
Passnummer;

simbolo grafico CD e numerazione progressiva a sei cifre:
N. del Registro;
N. du Registre;
Register Nr.;
Registernummer;

al centro stemma della Repubblica italiana;

a destra linea punteggiata che sormonta la dicitura:

REPUBBLICA ITALIANA;
REPUBLIQUE ITALIENNE;
REPUBLIC OF ITALY;
ITALIENISCHE REPUBLIK;

Il Ministro per gli affari esteri rilascia il presente passaporto;
Le Ministre des Affaires Etrangères délivre le présent passeport;
The Minister for Foreign Affairs issues this passport to;
Der Minister fuer Auswaertige;
Angelegenheiten stellt diesen Pass aus fuer;

al Signor (linea punteggiata);
à M.;

Mr. (Ms.) (linea punteggiata);
Herrn (Frau);

numerazione progressiva mediante perforazione a sei cifre preceduta da simbolo grafico;

pagina 2: al centro:
DATI DEL TITOLARE;
SIGNALEMENT DU TITULAIRE;
DESCRIPTION OF HOLDER;
PASSINHABERBESCHREIBUNG;

Nato a (linea punteggiata);
Lieu de naissance;
Place of birth;
Geburtsort;

Il (linea punteggiata);
Date de naissance;
Date of birth;
Geburtsdatum;

Residente a (linea punteggiata);
Domicile;
Residence;
Wohnort;

Statura (linea punteggiata);
Taille;
Height;
Groesse;

Occhi (linea punteggiata);
Couleur des yeux;
Colour of eyes;
Farbe der Augen;

pagina 3: al centro riquadro di mm 40 × mm 40 destinato alla fotografia del titolare (con all'interno la dicitura Fotografia;
Photographie;
Photograph;
Lichtbild);

Autenticazione della fotografia;
Légalisation de la photographie;
Authenticity of the photograph;
Beglaubigung des Lichtbildes;
(linea punteggiata);

Firma dell'Autorità (linea punteggiata);
Signature de l'Autorité;
Signature of the issuing Authority;
Unterschrift der ausstellenden Behoerde.

Firma del titolare;
Signature du Titulaire;
Signature of Holder;
Unterschrift des Passinhabers;

a sinistra cerchietto filiforme a destra linea punteggiata.

Dato il (linea punteggiata);
Délivré le;
Date;
Ausgestellt am;

pagina 4: «Il presente passaporto è rilasciato per»;
Le présent passeport est délivré pour les pays suivants;

This passport is issued for the following countries;
Dieser Pass ist fuer folgende Laender ausgestellt;

seguono sotto cinque linee punteggiate e «ed è valido fino al» (linea punteggiata);
il est valable jusqu'au;
and is valid until;
und ist gueltig bis zum;

Rilasciato dal (linea punteggiata);
Délivré par;
Issued by;
Ausgestellt von;

Dato il (linea punteggiata);
Délivré le;
Date;
Ausgestellt am;

più a sinistra:
«p. il Ministro» (linea punteggiata);
pour le Ministre;
for the Minister;
i.A. des Ministers;

pagine 5-9: da pagina 5 a pagina 9 è impressa in alto la sola dicitura:
«RINNOVI - ESTENSIONI»;
PROROGATIONS - EXTENSIONS;
RENEWALS - EXTENSIONS TO OTHER COUNTRIES;
VERLAENGERUNGEN - AUSDEHNUNGEN AUF;
WEITERE LAENDER;

e in basso la numerazione in perforazione;

pagine 10-44: da pagina 10 a pagina 44 appare in alto la sola dicitura «VISTI»;
VISAS;
VISA;
SICHTVERMERKE;

ed in basso la numerazione in perforazione.

Art. 3.

Il nuovo tipo di passaporto di servizio-corriere diplomatico, istituito con il presente decreto, è adottato a partire dal 1° gennaio 1995.

I passaporti di servizio-corriere diplomatico di cui al decreto del Ministro segretario di Stato per gli affari esteri del 20 aprile 1961 continueranno ad essere rilasciati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

L'istituzione del tipo di passaporto di servizio-corriere diplomatico di cui al presente decreto, ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, non incide sulla validità dei passaporti di servizio rilasciati secondo il tipo previsto dal suddetto decreto del Ministro degli affari esteri del 20 aprile 1961.

Roma, 25 novembre 1994

Il Ministro: MARTINO

95A0857

DECRETO 25 novembre 1994.

Istituzione del passaporto di servizio-funzionario internazionale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, 12 maggio 1982, n. 1681-*bis*, 19 giugno 1989, n. 3211-*bis* e 19 febbraio 1991, n. 737-*bis*, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Visto il decreto ministeriale n. 62740-*bis* del 12 dicembre 1961, con cui è stato adottato il passaporto denominato «Passaporto di servizio-funzionario internazionale.

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto ordinario di modello uniforme fra gli Stati membri;

Visto il decreto ministeriale n. 4452-*bis* del 29 novembre 1986, con cui si è adottato un nuovo tipo di passaporto di servizio, per uniformarlo al nuovo tipo di passaporto ordinario europeo e renderne meno agevoli eventuali tentativi di falsificazione;

Considerata l'opportunità di conformare al nuovo tipo di passaporto di servizio il passaporto denominato «Passaporto di servizio-funzionario internazionale;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un nuovo tipo di passaporto di servizio-funzionario internazionale.

Art. 2.

Il libretto del passaporto, di cui al precedente art. 1, ha le caratteristiche appresso indicate:

formato: mm 92 × mm 129 chiuso con angoli arrotondati;

carta: bianca filigranata con fibrille luminescenti e riproducente in filigrana il busto della «NINFA EUROPA» tratto da un affresco di G.B. Tiepolo, e le legende «Repubblica italiana» ed «Europa» disposte, rispettivamente, sopra e sotto l'effigie;

pagine: si compone di 44 pagine oltre i risguardi;

stampa: tutte le pagine contengono un fondino a tre colori offset con motivo ornamentale che reca al centro l'emblema della Repubblica. I colori del fondino sono:

giallo;

rosa luminescente;

grigio che sfuma nel celeste con effetto «iride».

I testi del passaporto, in colore bleu, sono realizzati in offset ad eccezione della pagina «frontespizio» e della quarantaquattresima dove, per motivi di sicurezza, vi appare testo realizzato con procedimento calcografico:

copertina: in materiale speciale e di colore azzurro con le iscrizioni in oro a caldo in sequenza: «REPUBBLICA ITALIANA», stemma della Repubblica al centro e sotto la denominazione «PASSAPORTO DI SERVIZIO-FUNZIONARIO INTERNAZIONALE»;

cucitura: con filo refe speciale luminescente in colore giallo;

numerazione: sulla copertina e fino alla pagina 21 appare la numerazione di sei cifre perforate precedute dalle lettere alfabetiche «FI» anch'esse perforate.

La numerazione del libretto è ripetuta tipograficamente in alto nella pagina frontespizio in colore bleu come il resto;

adesivo di sicurezza: il libretto passaporto di servizio-funzionario internazionale è dotato di speciale pellicola adesiva, stampata con elementi grafici di sicurezza rilevabili alla lampada di Wood (emblema della Repubblica e disegno geometrico).

Il testo impresso nelle pagine dei fogli interni e del risguardo di sinistra è quadrilingue (italiano, francese, inglese, tedesco). Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

risguardo di sinistra: in alto al centro:

«PASSAPORTO DI SERVIZIO-FUNZIONARIO INTERNAZIONALE»;

«PASSEPORT DE SERVICE-FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL»;

«OFFICIAL PASSPORT-INTERNATIONAL FUNCTIONARY»;

«DIENSTPASS-INTERNATIONALER FUNKTIONAR»;

In fondo:

«Il presente passaporto contiene 44 pagine»;
«Le présent passeport contient 44 pages»;
«This passport is composed of 44 pages»;
«Dieser Pass enthaelt 44 Seiten»;

pagina 1: in alto e da sinistra verso destra:

N. del Passaporto;
N. du Passeport;
Passport Nr.;
Passnummer;

simbolo grafico FI e numerazione progressiva a sei cifre:

N. del Registro;
N. du Registre;
Register Nr.;
Registernummer;

al centro stemma della Repubblica italiana;

a destra linea punteggiata che sormonta la dicitura:

REPUBBLICA ITALIANA;
REPUBLIQUE ITALIENNE;
REPUBLIC OF ITALY;
ITALIENISCHE REPUBLIK.

Il Ministro per gli affari esteri rilascia il presente passaporto;
Le Ministre des Affaires Etrangères délivre le présent passeport;
The Minister for Foreign Affairs issues this passport to;
Der Minister fuer Auswaertige;
Angelegenheiten stellt diesen Pass aus fuer:

al Signor (linea punteggiata);
à M.;
Mr. (Ms.) (linea punteggiata);
Herrn (Frau);

numerazione progressiva mediante perforazione a sei cifre preceduta da simbolo grafico;

pagina 2: al centro:

DATI DEL TITOLARE;
SIGNALEMENT DU TITULAIRE;
DESCRIPTION OF HOLDER;
PASSINHABERBESCHREIBUNG.

Qualifica (due linee punteggiate);
Fonctions;
Function;
Auftrag.

Nato a (linea punteggiata);
Lieu de naissance;
Place of birth;
Geburtsort.

Il (linea punteggiata);
Date de naissance;
Date of birth;
Geburtsdatum.

Residente a (linea punteggiata);
Domicile;
Residence;
Wohnort;

Statura (linea punteggiata);
Taille;
Height;
Groesse;

Occhi (linea punteggiata);
Couleur des yeux;
Colour of eyes;
Farbe der Augen;

al centro: FIGLI - ENFANTS - CHILDREN - KINDER;

Cognome - Nome - Data di nascita;
Nom - Prénom - Date de naissance;
Surname - Name - Date of birth;
Name - Vorname Geburtsdatum; tre linee punteggiate; linea separat; linea separat. verticale; verticale;

pagina 3: al centro riquadro di mm 40 × mm 40 destinato alla fotografia del titolare (con all'interno la dicitura Fotografia;
Photographie;
Photograph;
Lichtbild);

Autenticazione della fotografia;
Légalisation de la photographie;
Authenticity of the photograph;
Beglaubigung des Lichtbildes (linea punteggiata);

Firma dell'Autorità (linea punteggiata);
Signature de l'Autorité;
Signature of the issuing Authority;
Unterschrift der ausstellenden Behoerde.

Firma del titolare;
Signature du Titulaire;
Signature of Holder;
Unterschrift des Passinhabers;

a sinistra cerchietto filiforme a destra linea punteggiata.

Dato il (linea punteggiata);
Délivré le;
Date;
Ausgestellt am;

pagina 4: «Il presente passaporto è rilasciato per»;
Le présent passepórt est délivré pour les pays suivants;
This passport is issued for the following countries;
Dieser Pass ist fuer folgende Laender ausgestellt;

seguono sotto cinque linee punteggiate e «ed è valido fino al» (linea punteggiata)
il est valable jusqu'au
and is valid until
und ist gueltig bis zum.

Rilasciato dal (linea punteggiata);
Délivré par;
Issued by;
Ausgestellt von;

Dato il (linea punteggiata);
Délivré le;
Date;
Ausgestellt am;

più a sinistra «p. il Ministro» (linea punteggiata);
pour le Ministre;
for the Minister;
i.A. des Ministers;

pagine 5-9: da pagina 5 a pagina 9 è impressa in alto la sola dicitura:
«RINNOVI - ESTENSIONI»;
PROROGATIONS - EXTENSIONS;
RENEWALS - EXTENSIONS TO OTHER COUNTRIES
VERLAENGERUNGEN - AUSDEHNUNGEN AUF WEITERE LAENDER;

e in basso la numerazione in perforazione;

pagine 10-44: da pagina 10 a pagina 44 appare in alto la sola dicitura:
«VISTI»;
VISAS;
VISA;
SICHTVERMERKE:

ed in basso la numerazione in perforazione.

Art. 3.

Il nuovo tipo di passaporto di servizio-funzionario internazionale, istituito con il presente decreto, è adottato a partire dal 1° gennaio 1995.

I passaporti di servizio-funzionario internazionale di cui al decreto del Ministro segretario di Stato per gli affari esteri del 12 dicembre 1961 continueranno ad essere rilasciati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

L'istituzione del tipo di passaporto di servizio-funzionario internazionale di cui al presente decreto, ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, non incide sulla validità dei passaporti di servizio rilasciati secondo il tipo previsto dal suddetto decreto del Ministro degli affari esteri del 12 dicembre 1961.

Roma, 25 novembre 1994

Il Ministro: MARTINO

95A0858

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 ottobre 1994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore agrario;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 luglio 1994;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLIV, la tabella XLV recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore agrario;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione:

Diploma di specializzazione in acquacoltura;

Diploma di specializzazione in agricoltura biologica;

Diploma di specializzazione in agricoltura tropicale e sub-tropicale;

Diploma di specializzazione in analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura;

Diploma di specializzazione in assistenza allo sviluppo del sistema agro-alimentare nei paesi tropicali e sub-tropicali;

Diploma di specializzazione in biotecnologie industriali;

Diploma di specializzazione in biotecnologie vegetali;

Diploma di specializzazione in colture irrigue;

Diploma di specializzazione in colture protette;

Diploma di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare;

Diploma di specializzazione in fitopatologia;

Diploma di specializzazione in gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari;

Diploma di specializzazione in miglioramento genetico e produzione delle sementi;

Diploma di specializzazione in parchi e giardini;

Diploma di specializzazione in prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico;

Diploma di specializzazione in scienze viticole ed enologiche;

Diploma di specializzazione in selvicoltura;

Diploma di specializzazione in tecnologie degli allevamenti animali;

Diploma di specializzazione in tecnologie del legno ed utilizzazioni forestali;

Diploma di specializzazione in tecnologie frutticole;

Diploma di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali;

Diploma di specializzazione in valutazioni immobiliari e d'impresa.

Art. 2.

Dopo la tabella XLIV, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLV recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore agrario.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore agrario, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui alla tabella XLV, allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

Registrato alla Corte dei conti, il 18 gennaio 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 3

ALLEGATO

TABELLA XLV

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRARIO

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1.

Al settore agrario afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

Acquacoltura;

Agricoltura biologica;

Agricoltura tropicale e sub-tropicale;

Analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura;

Assistenza allo sviluppo del sistema agro-alimentare nei Paesi tropicali e sub-tropicali;

Biotecnologie industriali;

Biotecnologie vegetali;

Colture irrigue;

Colture protette;

Economia del sistema agro-alimentare;

Fitopatologia;

Gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari;

Miglioramento genetico e produzione delle sementi;

Parchi e giardini;

Prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico;

Scienze viticole ed enologiche;

Selvicoltura;

Tecnologie degli allevamenti animali;

Tecnologie del legno ed utilizzazioni forestali;

Tecnologie frutticole;

Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali;

Valutazioni immobiliari e d'impresa.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della scuola, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 4.

Sono titoli di ammissione quelli specificamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto: - gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; - la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sprimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8.

L'università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 9.

La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è stata individuata dal Consiglio universitario nazionale nel modo seguente:

Tipologie precedenti	Tipologie attuali
Acquacoltura	Acquacoltura
Agricoltura tropicale e sub-tropicale	Agricoltura tropicale e sub-tropicale oppure Assistenza allo sviluppo del sistema agro-alimentare nei paesi tropicali e sub-tropicali
Agroselvicoltura	Selvicoltura
Analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura	Analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura
Avicoltura	Tecnologie degli allevamenti animali
Biotecnologie agro-alimentari	Biotecnologie industriali
Biotecnologie vegetali	Biotecnologie vegetali
Bovinicoltura	Tecnologie degli allevamenti animali
Caprinicoltura	Tecnologie degli allevamenti animali
Ovinicoltura	Tecnologie degli allevamenti animali
Suinicoltura	Tecnologie degli allevamenti animali
Alimentazione animale	Tecnologie degli allevamenti animali

Tipologie precedenti	Tipologie attuali
Colture protette	Colture protette
Economia del sistema agro-alimentare	Economia del sistema agro-alimentare
Fitopatologia	Fitopatologia
Gestione del territorio rurale	Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali
Irrigazione	Colture irrigue
Miglioramento genetico e produzione delle sementi	Miglioramento genetico e produzione delle sementi
Parchi e giardini	Parchi e giardini
Produzione animale e difesa degli allevamenti	Tecnologie delle produzioni animali
Qualità dei prodotti zootecnici	Gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari
Tecnologie frutticole	Tecnologie frutticole
Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali	Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali
Viticoltura ed enologia	Scienze viticole ed enologiche
Chimica e tecnologie alimentari	Gestione della qualità delle imprese agro-alimentari
Ecologia e programmazione sanitaria dell'ambiente antropico	Prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico
Gestione delle risorse ambientali	Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali
Tecnologie del legno ed utilizzazioni forestali	Tecnologie del legno ed utilizzazioni forestali
Valutazioni immobiliari d'impresa	Valutazioni immobiliari e d'impresa

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 10.

Scuola di specializzazione in «Acquacoltura»

Il corso di specializzazione in acquacoltura è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Anatomia, fisiologia e patologia delle specie ittiche.

Settori: V30A; V30B; V31A; G09D.

Area 2. Tecnologie di riproduzione, di allevamento, di alimentazione, di igiene e profilassi.

Settori: V31B; V32A; V32B; V34B; G09A; G09B; G09D.

Area 3. Impiantistica.

Settori: G05A; G05B; G05C.

Area 4. Economia ed organizzazione aziendale.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Medicina veterinaria;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze biologiche;

Scienze delle produzioni animali;

Scienze e tecnologie alimentari;

Scienze forestali e ambientali;

Scienze naturali.

Art. 11.

Scuola di specializzazione in «Agricoltura biologica»

Il corso di specializzazione in agricoltura biologica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Ecosistema agrario.

Settori: G02A; G06A; G07A; E01A; E01B; E01C; E01D; E01E; E02A; E03A.

Area 2. Basi biologiche della fertilità dei suoli e della produttività delle piante.

Settori: G07A; G07B; G08B; E01E.

Area 3. Tecnologie di coltivazione, allevamento e difesa nell'azienda biologica.

Settori: G02A; G02B; G02C; G09A; G09B; G09C; G09D; G06A; G06B.

Area 4. Economia e organizzazione aziendale. Marketing dei prodotti dell'agricoltura biologica.

Settori: G01X; P01I; P02A; P02B; P02D.

Area 5. Gestione della qualità e certificazione dei prodotti biologici.

Settori: G07A; G08A.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze delle produzioni animali;

Scienze forestali e ambientali.

Art. 12.

Scuola di specializzazione in «Agricoltura tropicale e sub-tropicale»

Il corso di specializzazione in agricoltura tropicale e sub-tropicale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Ecosistemi agrari tropicali e sub-tropicali.

Settori: G02A; G06A; G07A; G07B; G08B; E01C; E01D; E01E; E02A; E03B.

Area 2. Produzione e protezione delle colture agrarie in ambiente tropicale e sub-tropicale.

Settori: G02A; G02B; G02C; G06A; G06B.

Area 3. Produzioni animali in ambiente tropicale e sub-tropicale.

Settori: G09A; G09B; G09C; G09D; V32A; V32B.

Area 4. Economia e sociologia dello sviluppo.

Settori: G01X; Q05A; P01H.

Area 5. Genio rurale in ambiente tropicale e sub-tropicale.

Settori: G05A; G05B; G05C.

Area 6. Conservazione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari tropicali e sub-tropicali.

Settori: G08A; G08B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze delle produzioni animali;

Scienze e tecnologie alimentari;

Scienze forestali e ambientali.

Art. 13.

Scuola di specializzazione in «Analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura»

Il corso di specializzazione in analisi e valutazione dell'impatto ambientale in agricoltura è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Matematica, statistica, modellazione e ottimizzazione dei sistemi agro-ambientali.

Settori: A02A; A02B; A04A; A04B.

Area 2. Analisi e tossicologia delle sostanze inquinanti nell'ambiente agricolo.

Settori: G07A; C01A; C07X; C11X; H02X; G06A; G06B; G08B.

Area 3. Valutazione dell'impatto ambientale.

Settori: G01X.

Area 4. Diritto e legislazione ambientale.

Settori: N01X; N05X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Economia e commercio;

Ingegneria per l'ambiente ed il territorio;

Medicina veterinaria;

Scienze ambientali;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze biologiche;

Scienze delle produzioni animali;

Scienze e tecnologie alimentari;

Scienze forestali e ambientali;

Scienze naturali

Art. 14.

Scuola di specializzazione in «Assistenza allo sviluppo del sistema agro-alimentare nei paesi tropicali e sub-tropicali»

Il corso di specializzazione in assistenza allo sviluppo del sistema agro-alimentare nei paesi tropicali e sub-tropicali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti.

Area 1. Complementi di economia e politica agro-alimentare.

Settori: G01X; P01B.

Area 2. Economia dello sviluppo.

Settori: G01X; P01H.

Area 3. Sociologia dello sviluppo.

Settori: G01X; Q05A; S03B.

Area 4. Istituzioni e servizi internazionali per l'agricoltura e per l'industria agro-alimentare.

Settori: G01X; N08X.

Area 5. Gestione dei progetti (Project Management).

Settori: I27X; G01X; G05A; G05B; G05C; G08A.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Economia e commercio;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze delle produzioni animali;

Scienze e tecnologie alimentari;

Scienze forestali e ambientali;

Scienze politiche.

Art. 15.

Scuola di specializzazione in «Biotecnologie industriali»

Il corso di specializzazione in biotecnologie industriali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di biochimica e microbiologia.

Settori: G07A; G08B; E05A.

Area 2. Microbiologia industriale.

Settori: G08B; C10X.

Area 3. Operazioni e processi delle biotecnologie industriali.

Settori: G08A; I15C; I15F; C10X.

Area 4. Controllo e gestione della qualità nelle industrie biotecnologiche.

Settori: G08A; G08B.

Area 5. Economia e organizzazione aziendale.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02D; I27X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Biotecnologie agro-industriali;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze biologiche;

Scienze delle produzioni animali;

Scienze e tecnologie alimentari.

Scienze forestali e ambientali.

Art. 16.

Scuola di specializzazione in «Biotecnologie vegetali»

Il corso di specializzazione in biotecnologie vegetali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di biochimica vegetale.

Settori: G07A; E01E; E05A.

Area 2. Genetica dei microrganismi e delle piante.

Settori: G04X; G08B; E11X.

Area 3. Miglioramento genetico e tecniche di ingegneria genetica.

Settori: G04X.

Area 4. Resistenza alle malattie.

Settori: G06A; G06B; G07A.

Area 5. Diritto e legislazione.

Settori: N01X; N05X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Biotecnologie agro-industriali;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze biologiche;

Scienze forestali e ambientali;

Scienze naturali.

Art. 17.

Scuola di specializzazione in «Colture irrigue»

Il corso di specializzazione in colture irrigue è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di idraulica agraria.

Settori: G05A.

Area 2. Complementi di fisiologia delle piante coltivate.

Settori: G07A; E01E.

Area 3. Complementi di agronomia e agrometeorologia.

Settori: G02A.

Area 4. Fisica del suolo.

Settori: G02A; G05A; G07A; G07B.

Area 5. Colture irrigue.

Settori: G02A; G02B; G02C; G06A; G06B.

Area 6. Progettazione e gestione di impianti di irrigazione.

Settori: G05A; G05B; G05C; H01B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Ingegneria idraulica;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze forestali e ambientali.

Art. 18.

Scuola di specializzazione in «Colture protette»

Il corso di specializzazione in colture protette è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Biochimica e fisiologia delle colture in ambiente protetto.

Settori: E01E; G07A.

Area 2. Tecniche colturali in ambiente protetto.

Settori: G02C.

Area 3. Metodi e tecniche di difesa delle colture protette.

Settori: G06A; G06B.

Area 4. Costruzioni e impianti per le colture protette.

Settori: G05A; G05B; G05C.

Area 5. Fisiologia post-raccolta e tecniche di conservazione dei prodotti.

Settori: E01E; G02C; G07A; G08A; G08B.

Area 6. Economia, organizzazione e marketing.

Settori: G01X; P01I; P02A; P02B; P02D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze forestali e ambientali.

Art. 19.

Scuola di specializzazione in «Economia del sistema agro-alimentare»

Il corso di specializzazione in economia del sistema agro-alimentare è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Statistica, econometria ed analisi del sistema agro-alimentare.

Settori: G01X; P01E; A02A; A02B; A04A; A04B.

Area 2. Complementi di economia e politica agro-alimentare.

Settori: G01X; P01B; P01A.

Area 3. Economia del mercato dei prodotti agro-alimentari.

Settori: G01X.

Area 4. Gestione delle imprese e marketing dei prodotti agro-alimentari.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Economia e commercio;

Scienze e tecnologie alimentari;

Scienze forestali e ambientali;

Scienze e tecnologie delle produzioni animali.

Art. 20.

Scuola di specializzazione in «Fitopatologia»

Il corso di specializzazione in fitopatologia è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Fisiopatologia ed epidemiologia.

Settori: G06A; G06B; G07A; E01E.

Area 2. Biotecnologie vegetali.

Settori: G04X.

Area 3. Chimica, biochimica ed ecologia dei fitofarmaci.

Settori: G06A; G06B; G07A.

Area 4. Difesa delle colture, dei prodotti e delle derrate agrarie.

Settori: G05B; G06A; G06B.

Area 5. Ecotossicologia agraria

Settori: G07A.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali,

Scienze forestali e ambientali.

Art. 21.

Scuola di specializzazione in «Gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari»

Il corso di specializzazione in gestione della qualità nelle imprese agro-alimentari è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di tecnologie alimentari.

Settori: G08A.

Area 2. Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti agro-alimentari.

Settori: G07A; G08A; C09X; E05B; V31B.

Area 3. Sistemi di qualità e complementi di statistica applicata alla gestione della qualità.

Settori: A02B; G08A; G08B; K05B; S01A; S01B.

Area 4. Controllo dell'igiene e della sicurezza d'uso dei prodotti agro-alimentari. HACCP.

Settori: G08A; G08B; F05X; F22A; V31B; G06A; G06B.

Area 5. Economia e organizzazione aziendale.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02C.

Area 6. Legislazione alimentare.

Settori: G08A; N01X; N05X; V31B.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Chimica;

Chimica e tecnologie farmaceutiche;

Chimica industriale;

Farmacia;

Ingegneria gestionale;

Medicina veterinaria,

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali,

Scienze biologiche;

Scienze delle produzioni animali,

Scienze e tecnologie alimentari;

Scienze forestali e ambientali.

Art. 22.

Scuola di specializzazione in «Miglioramento genetico e produzione delle sementi»

Il corso di specializzazione in miglioramento genetico e produzione delle sementi è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Genetica agraria e miglioramento genetico.

Settori: G04X.

Area 2. Fisiologia della riproduzione e della propagazione vegetativa.

Settori: G07A; E01C; E01E.

Area 3. Tecniche citogeniche e biotecnologie.

Settori: G04X; E03D.

Area 4. Tecnologie di produzione, difesa e conservazione delle sementi.

Settori: G02A; G02B; G02C; G03A; G06A; G06B.

Area 5. Legislazione e certificazione delle sementi.

Settori: G02A; G03A; G06A; G06B; N05X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali,

Scienze forestali e ambientali.

Art. 23.

Scuola di specializzazione in «Parchi e giardini»

Il corso di specializzazione in parchi e giardini è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Biologia e sistematica delle piante ornamentali.

Settori: G02C; E01C; G03A; G07A; E01E.

Area 2. Tecniche vivaistiche.

Settori: G02A; G02B; G02C; G03C; G03A.

Area 3. Impianto, manutenzione e difesa del verde in parchi e giardini.

Settori: G02A; G02B; G02C; G03A; G06A; G06B.

Area 4. Analisi e progettazione paesaggistica.

Settori: G02C; H10B; G03A.

Area 5. Storia dell'arte dei giardini.

Settori: H12X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali,

Scienze forestali e ambientali.

Art. 24.

Scuola di specializzazione in «Prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico»

Il corso di specializzazione in prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di ecologia e di ecotossicologia.

Settori: A04B; C01A; C11X; E02A; E03A; G07A.

Area 2. Monitoraggio e controllo delle contaminazioni chimiche nell'ambiente antropico.

Settori: G07A; C01A; C11X; E05B.

Area 3. Monitoraggio e controllo delle contaminazioni biologiche nell'ambiente antropico.

Settori: G06A; G06B; G08B; V33A.

Area 4: Legislazione ambientale e sanitaria.

Settori: G06A; G06B; N01X; N05X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Medicina e chirurgia;

Medicina veterinaria;

Chimica;

Chimica e tecnologie farmaceutiche;

Farmacia;

Ingegneria per l'ambiente ed il territorio;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze biologiche;

Scienze e tecnologie alimentari;

Scienze naturali.

Art. 25.

Scuola di specializzazione in «Scienze viticole ed enologiche»

Il corso di specializzazione in scienze viticole ed enologiche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Complementi di biochimica e fisiologia vegetale e di genetica agraria.

Settori: G07A; E01E; G04X.

Area 2. Coltivazione e difesa della vite.

Settori: G02B; G06A; G06B.

Area 3. Enologia.

Settori: G08A; G08B; G05B.

Area 4. Controllo e gestione della qualità nell'industria enologica.

Settori: G08A; G08B.

Area 5. Qualità sensoriali e nutrizionali del vino.

Settori: G08A; E06B; G07A.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Biotecnologie agro-industriali;

Chimica;

Chimica industriale;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze e tecnologie alimentari.

Art. 26.

Scuola di specializzazione in «Selvicoltura»

Il corso di specializzazione in selvicoltura è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Ecologia forestale.

Settori: G03A; E03B; G08B.

Area 2. Coltivazione e difesa delle specie legnose.

Settori: G02B; G03A; G06A; G06B.

Area 3. Pedologia e sistemazione del suolo forestale.

Settori: G07A; G07B.

Area 4. Gestione delle imprese e marketing dei prodotti.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze forestali e ambientali.

Art. 27.

Scuola di specializzazione in «Tecnologie degli allevamenti animali»

Il corso di specializzazione in tecnologie degli allevamenti animali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Anatomia e fisiologia degli animali da reddito.

Settori: V30A; V30B.

Area 2. Tecnologie della riproduzione, del miglioramento genetico e dell'alimentazione degli animali da reddito.

Settori: G02A; G09A; G09B; G09C; V34B.

Area 3. Patologia degli animali da reddito, igiene zootecnica e profilassi.

Settori: V31A; V32A; V32B.

Area 4. Conservazione, trasformazione e igiene dei prodotti derivanti dall'allevamento e dalla macellazione degli animali da reddito.

Settori: G08A; G08B; V31B.

Area 5. Organizzazione ed economia dell'impresa zootecnica.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.

Area 6. Costruzioni e impianti per gli allevamenti zootecnici.

Settori: G05A; G05B; G05C.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Medicina veterinaria;

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze delle produzioni animali.

Art. 28.

Scuola di specializzazione in «Tecnologie del legno e utilizzazioni forestali»

Il corso di specializzazione in tecnologie del legno e utilizzazioni forestali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Xilologia e dendrocronologia.

Settori: G03A; G03B.

Area 2. Tecnologie del legno.

Settori: G03B.

Area 3. Alterazioni e protezione del legno.

Settori: G03B; G06A; G06B.

Area 4. Utilizzazioni forestali.

Settori: G03B.

Area 5. Economia e organizzazione aziendale.

Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;

Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;

Scienze forestali e ambientali.

Art. 29.

Scuola di specializzazione in «Tecnologie frutticole»

Il corso di specializzazione in tecnologie frutticole è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Biochimica e fisiologia delle specie frutticole.
Settori: E01E; G07A.

Area 2. Miglioramento genetico delle specie frutticole.
Settori: G04X.

Area 3. Tecnologie di coltivazione e protezione delle specie frutticole.
Settori: G02B; G06A; G06B.

Area 4. Fisiologia e patologia post-raccolta della frutta e tecnologie di conservazione.
Settori: E01E; G02B; G06A; G06B; G07A; G08A; G08B.

Area 5. Economia ed organizzazione delle aziende frutticole. Marketing dei prodotti.
Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Scienze e tecnologie agrarie;
Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
Scienze forestali e ambientali.

Art. 30.

Scuola di specializzazione in «Valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali»

Il corso di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Matematica, statistica, modellazione e ottimizzazione dei sistemi agro-ambientali.
Settori: A04A; A04B.

Area 2. Ecosistemi naturali e antropizzati.
Settori: E01D; E03B; G02A; G03A; G06A; G08B.

Area 3. Controllo e tutela dell'ambiente agro-forestale.
Settori: G03A; G05A; G05C; G06A; G06B; G07A.

Area 4. Pianificazione del territorio agro-forestale.
Settori: G01X; G03A; G05A; G05C; H14A.

Area 5. Diritto e legislazione ambientale.
Settori: N01X; N05X.

Area 6. Valutazione dell'impatto ambientale.
Settori: G01X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Architettura;
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio;
Scienze e tecnologie agrarie;
Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
Scienze biologiche;
Scienze delle produzioni animali,
Scienze forestali e ambientali;
Scienze naturali.

Art. 31.

Scuola di specializzazione in «Valutazioni immobiliari e d'impresa»

Il corso di specializzazione in valutazioni immobiliari e d'impresa è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 350 ore, sono le seguenti:

Area 1. Teoria e metodi di valutazione.
Settori: G01X; H15X.

Area 2. Tecniche di valutazione dei beni rurali e forestali
Settori: G01X; H15X.

Area 3. Tecniche di valutazione degli immobili urbani.
Settori: G01X; H15X.

Area 4. Tecniche di valutazione delle imprese
Settori: G01X; H15X.

Area 5. Catasto e stime fiscali.
Settori: G01X; H15X.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

Economia e commercio;
Ingegneria civile;
Ingegneria edile;
Scienze e tecnologie agrarie;
Scienze agrarie tropicali e sub-tropicali;
Scienze forestali e ambientali.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
PODESTÀ

95A0856

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 febbraio 1995.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 9061).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 6813 del 2 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la lettera del 22 dicembre 1994, con la quale la Monte Titoli S.p.a., a sensi dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 289/86, ha sottoposto all'approvazione della Consob e della Banca d'Italia le modifiche e le integrazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali deliberate nella seduta del 21 dicembre 1994 dal consiglio di amministrazione della società;

Vista la nota n. 00011103 del 13 gennaio 1995 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali deliberate dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. in data 21 dicembre 1994;

Delibera:

Sono approvate le unite modifiche ed integrazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali deliberate dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. nella seduta del 21 dicembre 1994.

Tali modifiche costituiscono parte integrante della presente delibera.

La presente delibera, con i relativi allegati, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 7 febbraio 1995

Il presidente: BERLANDA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA MONTE TITOLI S.P.A.

1.3.2. I titoli nominativi vengono depositati al Monte muniti della girata di cui all'ultima parte dell'art. 8, comma 3, della legge M.T.

I titoli nominativi consegnati al Monte dall'emittente ai fini dell'immissione nel sistema sono intestati al (o annotati al nome del) Monte osservando quanto disposto dalla legge M.T.

1.3.4. (Trasferito al punto 12.1).

3.2. Conto titoli aperto al Consiglio di borsa.

3.2.1. Il Monte apre al Consiglio di borsa un «conto titoli», suddiviso in tanti sottoconti specificatamente destinati ad accogliere titoli amministrati in via transitoria dal Consiglio stesso, per ognuna delle causali indicate a tale riguardo nel regolamento Consob.

3.9. Titoli sospetti di falsità o risultati ammortati.

3.9.1. Qualora per i titoli ricevuti in deposito si riscontrino elementi che facciano emergere sospetti di falsità o che facciano supporre l'avvenuto ammortamento, il Monte provvede ai necessari accertamenti presso l'emittente. Nel caso di riconosciuta falsità oppure di avvenuto ammortamento il Monte provvede:

a) per i titoli riconosciuti falsi, ad informare tempestivamente l'A.G. competente ed a trasferire contabilmente in un apposito conto evidenza titoli ed a separare i valori di cui si tratta in un deposito vincolato intestato all'A.G.;

b) per i titoli ammortati, a rimetterli all'emittente;

c) in entrambi i casi di titoli riconosciuti falsi o ammortati, ad addebitare il conto titoli sul quale il depositario ne ha effettuato il deposito dandone comunicazione circostanziata al depositario stesso.

3.10. Norme comuni ai valori oggetto di sequestro, ai titoli riconosciuti falsi ed a quelli risultati ammortati.

In caso di:

sequestro giudiziario;

sequestro penale non conservativo;

titoli riconosciuti falsi;

titoli risultati ammortati,

il Monte, ove il conto del depositario relativo ai titoli di cui trattasi non risulti capiente, provvede all'acquisto di titoli della stessa quantità e specie in danno del depositario stesso.

5.2.1. L'ordine di giro:

a) deve essere effettuato secondo le istruzioni contenute nelle circolari applicative;

b) può essere:

finalizzato all'esecuzione di operazioni di liquidazione a mezzo stanza di compensazione, o conseguenti ad esse;

a vista;

ad esecuzione differita;

c) è revocabile, se non ancora contabilizzato, purché la revoca, concordata tra le parti, sia comunicata al Monte da entrambi i depositari.

5.3.1. I giri vengono elaborati, a valere sulla disponibilità del conto titoli:

se trasmessi a mezzo RNI, immediatamente nello stesso ordine di ricevimento;

se trasmessi a mezzo telex, secondo l'ordine di arrivo e, ove possibile, nella stessa giornata contabile di ricevimento;

se trasmessi a mezzo MT 20:

ove possibile, nella stessa giornata contabile di ricevimento;

secondo l'ordine di arrivo, ed in tale ambito, secondo la data di emissione.

In caso di mancanza di disponibilità i giri vengono posti in sospeso (fino al termine della giornata contabile di elaborazione) e, al ricrearsi della disponibilità di titoli, vengono eseguiti secondo la seguente priorità:

giri finalizzati alla copertura del saldo da liquidare a mezzo stanza di compensazione o all'utilizzo dello stesso (cfr. sub 5.2.1, *b)*;

giri a esecuzione differita divenuti eseguibili;

giri a vista.

I giri non eseguiti entro la relativa giornata contabile per mancanza di disponibilità vengono annullati, dandone comunicazione all'ordinante.

Un ordine di giro non può essere eseguito parzialmente.

5.4. *Modalità operative.*

Il Monte può emanare apposite circolari applicative per disciplinare i rapporti con i depositari relativamente alle modalità di esecuzione, di sospensione e di annullamento degli ordini di giro.

9.1.1. Il Monte:

a) per lo svolgimento delle operazioni promosse dagli emittenti e riguardanti titoli immessi nel sistema — aumenti e riduzioni di capitale, pagamento dividendi e interessi, fusioni, ecc. — stipula con gli emittenti stessi apposita convenzione di cui al punto 10.2.1 del presente regolamento; può altresì instaurare con gli emittenti accordi particolari per agevolare lo svolgimento delle operazioni;

b) non intrattiene c/c di corrispondenza con gli emittenti e/o con i *depositari; i movimenti di fondi nei confronti dei depositari* e degli emittenti si realizzano quindi con l'intervento di banche appositamente designate dagli stessi. I trasferimenti dei fondi relativi alle operazioni maturate sui titoli accentrati vengono effettuati secondo le modalità stabilite con circolari applicative;

c) nello svolgimento delle operazioni di cui al punto *a)* opera, salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento per alcune tipologie di operazioni, in base alle istruzioni impartitegli, separatamente per ciascun conto titoli, dai depositari i quali, a loro volta, agiscono su conformi disposizioni avute dai depositanti;

d) indica le modalità per lo svolgimento delle operazioni con circolari applicative e/o disposizioni di servizio.

9.3.2. Il Monte esegue le operazioni inerenti i dividendi posti in pagamento dall'emittente secondo le seguenti modalità:

1) entro il termine indicato con circolari applicative invia all'emittente ed alle banche indicate dallo stesso quali incaricate di provvedere ai pagamenti disposti dal Monte, un previsionale riportante i pagamenti dei dividendi maturati sui saldi titoli esistenti a quella data presso il Monte;

2) alla data di elaborazione del pagamento del dividendo il Monte avvia la procedura di pagamento:

d'iniziativa, per i titoli al portatore;

sulla base delle istruzioni inviate dal depositario, per i titoli nominativi,

e dà disposizione alle banche di cui *sub* 1 di effettuare i pagamenti a favore dei depositari beneficiari.

9.4.3. Il Monte esegue le operazioni inerenti i pagamenti degli interessi ed i rimborsi di capitale sui titoli a reddito fisso con le seguenti modalità:

1) entro il termine indicato con circolari applicative invia all'emittente ed alle banche indicate dallo stesso, quali incaricate di provvedere ai pagamenti disposti dal Monte, un previsionale riportante i pagamenti degli interessi e/o i rimborsi di capitale maturati sui saldi titoli esistenti a quella data presso il Monte;

2) alla data di scadenza avvia, d'iniziativa, la procedura di pagamento degli interessi e dei rimborsi di capitale, dando disposizione alle banche di cui *sub* 1 di effettuare i versamenti a favore dei depositari beneficiari.

9.4.4. Il Monte, con modalità e tempi concordati con l'emittente, invia a quest'ultimo le cedole ed i titoli oggetto del pagamento.

9.5.3. I depositari:

comunicano al Monte, nei termini prescritti, separate istruzioni per ogni conto titoli interessato per l'esecuzione delle operazioni, con le modalità indicate dal Monte stesso, con apposite disposizioni di servizio;

per gli aumenti di capitale a pagamento effettuano a favore degli emittenti, e nei termini di tempo dagli stessi fissati, separatamente per ciascun conto interessato, i versamenti a copertura della sottoscrizione, secondo le modalità indicate dal Monte con circolari applicative.

9.5.4. Il Monte, per le operazioni di aumento di capitale a pagamento:

sulla base delle istruzioni ricevute elabora i dati, accreditando ai depositari i titoli sottoscritti e bloccandone contestualmente la disponibilità, in attesa di conferma dell'avvenuto versamento dei fondi;

in mancanza di conferma di avvenuto versamento e previa comunicazione al depositario, non effettua l'operazione e mette a sua disposizione, per il ritiro, buoni sostitutivi (forniti dall'emittente o predisposti dal Monte) a fronte dei diritti non esercitati;

qualora non gli siano pervenute le istruzioni entro il termine prescritto, mette a disposizione del depositario buoni sostitutivi (predisposti come anzidetto) a fronte dei diritti non esercitati;

avuta conferma dell'avvenuto versamento dei fondi all'emittente, sblocca la disponibilità dei titoli in precedenza accreditati.

9.6.3. Il Monte, avuta conferma — ove previsto — dell'avvenuto versamento dei fondi da parte dei depositari, dà disponibilità dei titoli sottoscritti in base alle istruzioni ricevute.

9.6.4. I depositari:

impartiscono al Monte, nei termini prescritti e con le modalità indicate dal Monte stesso, separate istruzioni con riferimento ad ogni conto titoli interessato;

versano a favore degli emittenti — ove previsto — separatamente per ciascun conto interessato, fondi a copertura della conversione o dell'esercizio della facoltà, secondo le modalità indicate dal Monte stesso.

10.2.2. Qualora l'emittente, per l'espletamento di alcuni adempimenti previsti dal presente regolamento, si avvalga di un soggetto terzo, deve fornire al Monte copia della procura autentica (secondo il testo indicato dal Monte con circolari applicative), a tal fine conferita a tale soggetto, indicante il dettaglio delle operazioni allo stesso demandate e le conseguenti responsabilità.

12. *Altri servizi.*

12.1. Il Monte provvede a fornire i dati identificativi relativi ai certificati colpiti da provvedimenti impeditivi o estratti per il rimborso, nonché quelli dei certificati di grosso taglio di cui *sub* 1.6.1:

ai depositari, agli emittenti ed agli altri soggetti che ne facciano apposita richiesta.

Il servizio viene fornito secondo le modalità indicate in circolari applicative e con l'applicazione di tariffe indicate dal consiglio di amministrazione.

Allegato *A* all'allegato «2» (Convenzione fra Monte e emittente MT 700).

Tariffe per il servizio titoli svolto per conto di emittenti.

....

Valute applicate agli emittenti per gli addebiti dei diritti fissi e delle commissioni.

....

b) per rimborso parziale o totale di obbligazioni e certificati di deposito.

....

95A0869

DELIBERAZIONE 7 febbraio 1995.

Ammissione al sub-deposito presso la Monte Titoli S.p.a. delle azioni emesse dalla società Banca popolare di Bari - Soc. coop. a r.l. (Deliberazione n. 9062).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, richiamato dall'art. 37, comma 3, del citato regolamento di attuazione che prevede che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e sentita la Monte Titoli o su proposta della stessa, possa ammettere al sub-deposito presso la Monte Titoli valori mobiliari non quotati, diversi da quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo, di larga diffusione;

Vista la lettera del 22 dicembre 1994, con la quale la Monte Titoli S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 2, ha proposto l'ammissione al sub-deposito accentrato dei titoli emessi dalla società Banca popolare di Bari;

Vista la documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza indirizzata alla Consob ed alla Banca d'Italia;

Vista la nota n. 0011108 del 13 gennaio 1995, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa all'ammissione al sub-deposito accentrato presso la Monte Titoli delle azioni della Banca popolare di Bari;

Delibera:

Le azioni emesse dalla società Banca popolare di Bari Soc. coop. a r.l. sono ammesse al sub-deposito presso la Monte Titoli S.p.a.

La presente delibera verrà comunicata alla Monte Titoli S.p.a. ed alla citata società.

La presente delibera sarà, altresì, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 7 febbraio 1995

Il presidente: BERLANDA

95A0870

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1994 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 24 dicembre 1994), **coordinato con la legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita *o il danneggiamento* di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

4. *Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996.*

Art. 2.

1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire *234* miliardi per l'anno 1995, di lire *207* miliardi per l'anno 1996 e di lire *117* miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. *I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte.* La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

4-bis. *Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subìto danni a beni mobili strumentali.*

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 7 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

8. Relativamente ai finanziamenti previsti dal presente articolo, *la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento* del finanziamento concesso dalle banche su richiesta delle stesse e dei soggetti beneficiari. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 95 per cento della perdita definitivamente accertata d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a. per i finanziamenti concessi di importo non superiore a 300 milioni di lire, all'85 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore a lire 300 milioni e non superiore ad un miliardo di lire ed al 75 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore ad un miliardo di lire. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti del massimale o delle percentuali di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

Art. 2-*bis*.

1. *I consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.*

2. *Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.*

3. *I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.*

4. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

5. *Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995.*

Art. 2-*ter*.

1. *I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subìto rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.*

2. *Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1995.*

Art. 3.

1. *Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.*

2. *Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.*

3. *I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.*

4. *Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.*

5. *Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.*

6. *Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.*

7. *Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.*

Art. 3-*bis*.

1. *Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei danni subìti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni per ciascuna impresa.*

2. *Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto.*

3. *Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995.*

Art. 3-*ter*.

1. *Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui al presente decreto.*

2. *Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa, di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 3-*bis*, sono presentate in carta semplice; la documentazione richiesta per ottenere le agevolazioni di cui al decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 15 del 19 gennaio 1995, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.*

Art. 4.

1. *Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori delle regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 264 dell'11 novembre 1994, danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.*

2. *In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subìto, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1.*

3. *Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200 milioni.*

4. *Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.*

5. *Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.*

Art. 5.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9 del presente decreto e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, individua:

a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1;

b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo articolo 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi;

c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo;

e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici di cui all'articolo 9, nonché le relative modalità di accertamento;

f) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari.

2. La Conferenza di cui al comma 1 per le finalità ivi indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento.

Art. 6.

1. Per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi fra quelli indicati nell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, *convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22*, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Si osservano in quanto applicabili la deroga e le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, *convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22*, e le procedure di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7, dello stesso decreto. *Nelle regioni ove gli uffici del Genio civile sono stati soppressi, il nulla osta del presidente della giunta regionale, previsto dallo stesso articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, viene rilasciato previa istruttoria eseguita dagli uffici competenti dell'amministrazione regionale.*

1-bis. *Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui al precedente comma.*

1-ter. *In relazione alla deroga alle norme sulla contabilità contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è consentito svolgere ogni procedura relativa all'appalto dei lavori da eseguire, ivi compresa l'aggiudicazione con riserva; l'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata immediatamente dopo la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.*

2. Per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità disposti dai prefetti per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, *convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22*, il capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato della ulteriore somma di lire 100 miliardi da utilizzarsi con le modalità indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge. ***Gli importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per esigenze connesse all'attuazione degli interventi previsti dal citato decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.***

3. L'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1995, in lire 215 miliardi per l'anno 1996 e in lire 153 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

Art. 7.

1. Per il ripristino delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ubicate nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire *376* miliardi per l'anno 1995, lire *461* miliardi per l'anno 1996 e lire *213* miliardi per l'anno 1997.

2. Le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7752 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.

2-bis. *All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme».*

2-ter. *Gli interventi di cui all'articolo 6 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché la riparazione, delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con il piano stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.*

3. Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata l'assegnazione, rispettivamente, dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997.

3-bis. *Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente nella* Gazzetta Ufficiale *n. 277 del 26 novembre 1994 e nella* Gazzetta Ufficiale *n. 280 del 30 novembre 1994, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 12 miliardi per il 1996 alle regioni di cui all'articolo 1. Alla ripartizione della predetta somma in ragione proporzionale ai danni subiti da ciascuna regione provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

3-ter. *Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte è altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio, 25 laureati in discipline tecniche.*

Art. 8.

1. Per consentire il ripristino dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti medesimi presentano entro trenta giorni *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* alle rispettive amministrazioni statali vigilanti un apposito piano di rilevazione dei danni subiti e dei conseguenti interventi di ripristino, con l'indicazione dei relativi costi.

3. Nei successivi trenta giorni, sulla base dei piani presentati e verificati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, un apposito comitato tecnico, costituito da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante di ciascuna delle predette amministrazioni, provvede alla ripartizione dell'importo di cui al comma 1, ove occorra anche con criteri di proporzionalità rispetto ai danni accertati.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996.

Art. 9.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque *non oltre il 30 giugno 1995*, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. *L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995.*

3. *Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano* ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, *convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.*

Art. 9-*bis*.

1. *Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 7, commi 2 e seguenti.*

Art. 10.

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 2.745 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.115 miliardi per l'anno 1996, in lire 733 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, in lire 643 miliardi per l'anno 1999 e in lire 403 miliardi annui a decorrere dall'anno 2.000, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, nonché, quanto a lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e a lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo, a titolo di anticipazione, delle disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Le predette disponibilità, individuate dal Ministro dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. A decorrere dall'anno 1997 si provvede al reintegro delle anticipazioni mediante versamenti alla predetta sezione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti, utilizzando la differenza fra le entrate di cui all'articolo 11, comma 5, e le autorizzazioni di spesa recate dal presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

1. È istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1994, è dovuto nella misura di:

a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;

b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;

c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.

2. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994.

3. È istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo è pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta.

4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, e alla relativa nota 3-*bis*, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso dei tributi di cui ai commi 1, 3 e 5, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta di bollo.

7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

Art. 12.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi.

2. Gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12-*bis*.

1. *Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: «le risorse di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno».*

2. *Al comma 1, lettera* c), *dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le parole: «, nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini».*

Art. 12-*ter*.

1. *All'articolo 14-*bis *del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. *Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.*

4-ter. *Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'importo sulle donazioni.*

4-quater. *Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995.».*

Art. 12-*quater*.

1. *Nei comuni individuati ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella* Gazzetta Ufficiale *n. 277 del 26 novembre 1994 e nella* Gazzetta Ufficiale *n. 280 del 30 novembre 1994, è garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

Art. 12-*quinquies*.

1. *Per le aziende che hanno subìto gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995.*

Art. 12-*sexies*.

1. *I gravi danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, o i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni.*

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A0958

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 3 febbraio 1995, n. 1.

Settore bovino: regimi di premio speciale e di premio per le vacche nutrici ai sensi del regolamento CEE n. 2066/92. Settore ovino: modalità di applicazione del premio a favore dei produttori di carni ovicaprine ai sensi del regolamento CEE n. 2069/92.

Agli assessorati regionali agricoltura

All'Ente di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (E.I.M.A.)

Ai fini di una tempestiva osservanza e applicazione della normativa comunitaria vigente che ha modificato e innovato i regimi di premio nel settore bovino e ovicaprino, si ritiene necessario fornire ai soggetti interessati, con la presente circolare, i chiarimenti e le indicazioni idonee a proseguire la gestione dei regimi dei premi zootecnici.

SETTORE BOVINO

Con il regolamento CEE n. 2066/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sono state apportate notevoli e radicali modifiche ed innovazioni al regolamento CEE n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, fissando nuove discipline e limitazioni ai regimi di premio speciale e premio vacche nutrici.

I regimi di premio in oggetto sono inoltre assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5.

Appare quindi opportuno che, per una migliore comprensione ed applicazione del menzionato regolamento CEE n. 805/68, e successive modifiche, venga emanata una circolare esplicativa della normativa in argomento, al fine di illustrare i regimi di premio del settore bovino, che vengono ordinati in due sezioni distinte del presente atto.

Occorre inoltre disciplinare tutte le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali, e quanto altro necessario ad una immediata osservanza dei regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di applicazione della Commissione n. 3886/92 e n. 3887/92.

Pertanto per assicurare la prosecuzione della gestione dei regimi dei premi indicati in oggetto, si forniscono talune indicazioni e chiarimenti che devono essere seguiti dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi in indirizzo relativamente alle domande di premio speciale per i bovini maschi e premio per le vacche nutrici, per effetto delle modifiche intervenute nella normativa comunitaria.

1. SEZIONE PRIMA - Regime premio speciale a favore dei produttori di carne bovina.

1.1 *Presentazione domande.*

Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio speciale, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. La domanda di premio speciale, redatta sulla base del fac-simile allegato 1, deve essere indirizzata in originale all'E.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, al predetto Ente - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Le domande devono recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. l'E.I.M.A. provvederà a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994, n. 47, e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994, n. 490, ai fini dell'eventuale acquisizione della certificazione antimafia.

Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e/o la compilazione delle domande dei premi di cui alla presente circolare, all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, la verifica dell'identità del produttore e della sottoscrizione del medesimo può essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che appone la propria firma nell'apposito spazio nonché il timbro dell'organizzazione di appartenenza.

L'E.I.M.A. provvede non oltre il 30° giorno successivo alla ricezione della domanda di premio a trasmettere i documenti amministrativi, prestampati sulla base dei dati dichiarati dai produttori, agli assessorati regionali competenti, i quali avranno cura di espletare tutti i controlli che si rendano necessari per le verifiche amministrative ed aziendali.

I documenti amministrativi dovranno essere rilasciati a cura degli organismi regionali di controllo ai produttori così come descritto nell'apposito capitolo della presente circolare.

La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la circolare ministeriale numero D 478 del 10 agosto 1994, emanata dal competente ufficio cerealicolo, deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il termine del 31 marzo deve essere rispettato anche dai produttori, che, pur disponendo di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superiore alle 15 UBA, intendano avvalersi dell'importo complementare di premio di cui all'art. 4 H del regolamento CEE n. 805/68.

La domanda di premio speciale può essere presentata nei seguenti periodi:

dal 1° marzo - 15 aprile;

dal 15 maggio al 30 giugno;

dal 1° settembre al 31 ottobre.

L'acquisizione del diritto al premio interviene due volte nella vita dell'animale:

a) al raggiungimento del 10° mese di età;

b) al raggiungimento del 22° mese di età.

Per ciascuna delle due fasce non possono essere superati i novanta capi per azienda e per anno civile. Pertanto in ciascuna domanda deve essere dichiarata la fascia d'età del bovino per cui si richiede il premio e il numero degli animali.

Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno otto mesi e non oltre i venti mesi per la prima fascia d'età e ventuno mesi per la seconda fascia d'età e siano detenuti in azienda per almeno due mesi dalla data di presentazione della domanda di premio.

1.2 *Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.*

L'E.I.M.A. provvede a prestampare i documenti amministrativi nazionali, per ogni singolo animale oggetto di premio, sulla base del fac-simile allegato 2, da inviare agli assessorati regionali dell'agricoltura, al fine di poter garantire che la concessione del premio intervenga una sola volta per fascia d'età.

Gli organismi regionali di controllo qualora rilevino delle inesattezze sui dati relativi ai produttori, prestampati sul documento amministrativo, comunicano all'E.I.M.A., entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti stessi, le rettifiche apportate.

Gli animali ammissibili al premio importati da altri Stati membri devono essere provvisti di un documento amministrativo di scambio (D.A.S.) rilasciato dallo Stato di provenienza, sulla base dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 3886/92. Tale documento viene rilasciato, previa richiesta, da parte del produttore esportatore.

Questi bovini, per poter beneficiare del premio, dovranno essere provvisti del documento amministrativo nazionale. Per ottenere tale documento è necessario allegare alla domanda di premio il D.A.S., per consentire all'E.I.M.A. il rilascio del D.A. nazionale.

Per i bovini ammissibili al premio esportati verso altri Stati membri, gli operatori dovranno premunirsi del documento amministrativo di scambio che l'E.I.M.A. rilascerà previa specifica richiesta.

1.3 *Importo del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a 90 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.

Esso può essere corrisposto per un numero di capi non superiore a quello che l'E.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 4 *b)*, par. 3, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia, considerata come regione unica, è il 1991.

Qualora il numero dei premi richiesti superi quelli concessi nell'anno di riferimento, l'E.I.M.A. provvede ad operare una riduzione proporzionale mediante utilizzo di una percentuale unica derivante dalla differenza tra il numero dei premi concessi nell'anno di riferimento e quelli richiesti per la campagna in questione.

L'E.I.M.A. notifica ad ogni produttore, il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso il premio.

2. SEZIONE SECONDA - Regime di premio e di premio complementare per il mantenimento delle vacche nutrici.

2.1 *Presentazione domande.*

Il produttore deve presentare domanda di compensazione al reddito, seguita dalla domanda di premio per le vacche nutrici, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'E.I.M.A. La domanda di premio per le vacche nutrici, redatta sulla base del fac-simile allegato 1, deve essere indirizzata in originale all'E.I.M.A., casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, al predetto Ente - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale competente.

Per l'autenticazione delle firme e l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia valgono, per le domande in argomento, le stesse modalità riportate nella sezione I della presente circolare.

La domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le disposizioni impartite con la circolare ministeriale numero D 478 del 10 agosto 1994 del competente ufficio cerealicolo, deve essere presentata entro il 31 marzo.

Il termine del 31 marzo deve essere rispettato anche dai produttori che, pur disponendo di un numero di capi, da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità, non superiore alle 15 UBA, intendano avvalersi dell'importo complementare di premio di cui all'art. 4 H del regolamento CEE n. 805/68.

La domanda di premio per le vacche nutrici può essere presentata tra il 15 marzo ed il 15 settembre.

Per vacca nutrice s'intende una vacca di razza diversa da quelle indicate all'allegato 5, ed in particolare:

a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

b) una giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni, che sostituisca una vacca nutrice.

2.2 *Importo del premio.*

L'importo del premio per singolo capo è fissato a 120 ECU a decorrere dall'anno civile 1995.

All'importo indicato si aggiunge un premio nazionale complementare di 25 ECU per vacca.

Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2052/88, che per l'Italia sono: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i primi 20 ECU per vacca del premio complementare nazionale sono finanziati dal FEOGA, sezione garanzia.

2.3 *Aziende beneficiarie.*

Possono beneficiare del premio, i produttori che adempiano agli obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Produttori che hanno assegnato un quantitativo di riferimento latte inferiore o uguale a 120.000 Kg possono avvalersi del premio così come prescritto dall'art. 4 *d)* par. 6 del regolamento 805/68.

1) In particolare:

a) non possono beneficiare del premio le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 5;

b) non possono beneficiare del premio le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte totale ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 superiore a 120.000 Kg.

La limitazione di cui al punto *b)* non si applica alle aziende che effettuano esclusivamente vendite dirette, le quali ricadono nelle norme di cui all'art. 4 *d)*, par. 5, del regolamento CEE n. 805/68. Nel caso specificato le aziende devono disporre comunque di superfici foraggere sufficienti sia alla produzione di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio è richiesto e i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte né di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione delle domande.

2) Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere durante i sei mesi successivi alla presentazione delle domande un numero di vacche nutrici pari a quello per il quale il premio è richiesto.

3) Le aziende debbono essere provviste del registro di stalla e le vacche per le quali è stato richiesto il premio devono risultare identificate al momento della presentazione delle domande secondo le disposizioni appresso riportate.

4) Devono indicare il proprio quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 e del regolamento CEE n. 3950/92 che lo sostituisce.

2.4 *Limite individuale di premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'E.I.M.A. ha liquidato a valere per le domande presentate «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 4 *d)*, par. 2 del regolamento CEE n. 805/68, che per l'Italia è il 1992, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'E.I.M.A., notifica ad ogni produttore il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso il premio.

L'E.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entità dei limiti individuali di premio.

Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta rispetto alla potenzialità aziendale, per effetto di intervenute circostanze naturali, di cui all'art. 28 del regolamento CEE n. 3886/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione della limitazione individuale è quello relativo ai premi corrisposti nel 1991.

2.5 *Riserva nazionale.*

La gestione della «riserva nazionale» e della «riserva addizionale» di cui all'art. 4 *f)*, par. 1 e 3 del regolamento n. 805/68 è affidata all'E.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrino nei casi specificati all'art. 4 *f)*, par. 2, del regolamento CEE n. 805/68, secondo le linee guida fornite dal Ministero.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'E.I.M.A. domanda di ottenimento di diritto al premio entro e non oltre il 15 febbraio giustificando le motivazioni che hanno indotto ad avanzare tale richiesta.

Le domande di cui sopra devono essere redatte sulla base del fac-simile allegato 3. L'E.I.M.A. provvederà a comunicare agli interessati l'esito della richiesta e l'eventuale numero di diritti attribuiti il più rapidamente possibile e comunque non oltre il 30 giugno.

2.6 *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore, in relazione alle domande presentate nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori;

b) rapporto diretto tra cedente e «Pubblica Amministrazione». I diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli della riserva nazionale.

La pubblica amministrazione che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'E.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi dell'art. 4 *f)* del regolamento CEE n. 805/68.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, i diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri produttori nel corso dei tre anni successivi. Qualora la totalità dei diritti non venga utilizzata mediamente per il 90%, nelle tre annualità successive al loro rilascio, si deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati.

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un produttore non abbia utilizzato almeno il 50% dei propri diritti per due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nel corso dell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale; la cessione temporanea è considerata come utilizzo dei diritti al premio.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al comma successivo. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, il produttore deve utilizzare direttamente, salvo il caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta, la cessione non è più valida.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'Azienda il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti ai premi come sopradescritto.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea è fissato a:

a) 5 per i produttori che detengano più di 25 diritti al premio;

b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio.

Nessun limite è fissato per i produttori che detengano meno di 10 diritti.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'E.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro la data di presentazione della domanda di premio del produttore che riceve i diritti.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'E.I.M.A. nella fattispecie e nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro 60 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari così come prescritti dall'art. 38 del regolamento CEE n. 3886/92.

3. INDICAZIONI COMUNI RIGUARDANTI IL PREMIO SPECIALE E IL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI.

3.1 *Coefficiente di densità aziendale.*

Il numero totale dei capi che possono beneficiare del regime di premi viene correlato ad un coefficiente di densità del bestiame che deve corrispondere al numero di UBA - Unità bovino adulto per ettaro foraggero utilizzato per l'alimentazione del bestiame presente in azienda e per il quale viene richiesto un premio.

Il coefficiente di densità è fissato a:

a) 2,5 UBA/ha foraggero nell'anno civile 1995;

b) 2 UBA/ha foraggero a decorrere dall'anno civile 1996.

La densità aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi viene determinata tenuto conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici, degli ovini e/o caprini, per i quali sia stata presentata domanda di premio nonché delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti indicati nell'allegato I del regolamento CEE n. 2328/91;

b) della superficie foraggera cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini ai sensi dell'art. 4 *g)* par. 3, secondo comma del regolamento CEE n. 805/68.

Tuttavia, qualora nel periodo invernale venga utilizzata una superficie foraggera a nuovo ordinamento colturale, si ritiene che il produttore abbia fondamentalmente adempiuto alle disposizioni regolamentari relative ai premi zootecnici.

Sarebbe opportuno per i produttori che intendano beneficiare di uno o di entrambi gli aiuti comunitari procedere ad un preventivo conteggio dei capi per i quali possono richiedere il premio sulla base delle indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Il calcolo della densità viene applicato anche ai produttori che beneficino del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici, se detengano nelle proprie aziende animali di cui alla precedente lettera *a)*, per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera di poter aggiungere anche a questi, un importo complementare di 30 Ecu/capo qualora la densità di bestiame risulti inferiore ad 1,4 UBA/ha foraggero.

3.2 *Identificazione del bestiame.*

Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve risultare identificato nelle forme prescritte dall'art. 5 della direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992.

L'identificazione, da realizzarsi mediante sistema alfa numerico, deve consentire agli organi di controllo, centrali e periferici, di avere un esatta indicazione del bestiame oggetto dell'aiuto e dell'azienda in cui è nato e/o detenuto.

L'E.I.M.A., sentito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanerà specifiche norme che consentino di identificare il bestiame in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, valide sino al recepimento nella normativa italiana della direttiva n. 92/102/CEE.

3.3 *Registro di stalla.*

Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, è tenuto a detenere un registro di stalla, vistato dall'Assessorato regionale di controllo, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili riguardanti il bestiame oggetto di domanda di premio ed in particolare:

data di nascita (il giorno è facoltativo);

razza di appartenenza (per le vacche);

marca di identificazione, tipo e numero;

eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato riduzione numerica del bestiame stesso;

estremi del documento amministrativo nazionale di accompagnamento per i bovini maschi oggetto di premio;

ogni altra informazione ritenuta utile dal produttore.

Il registro deve riportare inoltre le informazioni utili per eventuali controlli riguardanti tutto il bestiame bovino presente in azienda per il quale non è stato richiesto il premio.

3.4 *Controlli in azienda.*

Nel corso dei 60 giorni successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio speciale e dei 6 mesi successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento del premio per le vacche nutrici, l'E.I.M.A. programma, con gli Organismi regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

L'E.I.M.A., a tal fine, determina il campione di ispezione in azienda e lo comunica agli organismi di controllo.

Dopo l'espletamento di tutti i controlli prescritti, l'E.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile.

Qualora le procedure amministrative non consentano di anticipare il pagamento dei premi rispetto ai termini di cui agli articoli 4 *b)*, par. 5, ultimo comma, e 4 *d)*, par. 7, secondo comma, del regolamento CEE n. 805/68, l'E.I.M.A. provvede a versare, entro il 31 gennaio successivo all' anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari al 60% degli importi dovuti.

I controlli amministrativi devono riguardare la verifica e il confronto:

a) della corrispondenza del fattore di densità aziendale in rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;

b) delle parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto di aiuti comunitari diversi da quelli del regime di premio di cui alla presente circolare;

c) dei numeri di identificazione del bestiame;

d) per il premio indicato alla sezione I, degli estremi del documento amministrativo, al fine di evitare una doppia corresponsione dell'aiuto per ogni fascia di età;

e) per il premio indicato alla sezione II, per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento, della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonché la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero delle vacche necessarie a produrlo, in base alla resa media lattiera di cui all'allegato 4 o ad altro documento ufficiale che certifica la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio.

I controlli di cui alla lettera *e)*, devono essere espletati mediante riscontro del quantitativo di riferimento attribuito al singolo produttore e riportato negli elenchi che l'E.I.M.A. pubblica in appositi bollettini provinciali secondo le modalità di cui all'art. 4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.

Gli accertamenti in loco si effettuano nei confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il 10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione I che per quelle relative al premio indicato nella sezione II della presente circolare.

Essi sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei rischi tenuto conto:

a) dell'ammontare dei premi;

b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;

c) delle dimensioni delle aziende;

d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;

e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.

Qualora la percentuale minima dei controlli non possa essere rispettata durante il periodo di detenzione del bestiame, tale percentuale viene completata successivamente attraverso la constatazione del bestiame in azienda e/o un dettagliato esame dei registri di stalla.

La percentuale dei controlli da svolgere oltre il periodo di detenzione del bestiame non può superare il 50% di quella prescritta.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul modello prestampato e distribuito dall'E.I.M.A. che indichi i motivi della visita, le persone presenti in azienda nonché il numero dei capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche all'analisi dei registri di stalla.

Il verbale deve essere redatto in triplice copia e deve essere motivato in ordine al rigetto totale o parziale o all'accoglimento delle domande di premio.

Il produttore o chi ne fa le veci può avvalersi della facoltà, prescritta all'art. 12 del regolamento n. 3887/92, di indicare nel verbale le proprie osservazioni.

Il verbale deve essere trattenuto in copia dalla azienda visitata, e dall'organismo di controllo, mentre l'originale va inviato all'E.I.M.A.

Le eventuali inadempienze vanno comunicate all'E.I.M.A. nel più breve tempo possibile.

3.5 *Diminuzione del numero di animali.*

Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento CEE n. 3887/92, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'E.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni. La stessa informazione va inviata anche agli organismi regionali di controllo.

Gli organismi di controllo, se nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili al premio rispetto a quelli per il quale è stata presentata la domanda ne danno immediata comunicazione all'E.I.M.A. precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.

Il produttore può tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in domanda con altre vacche nutrici o con giovenche gravide di sostituzione, così come definite al punto 2.1, lettere *a)* e *b)*, purché la sostituzione avvenga entro i venti giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni successivi alla sostituzione, all'E.I.M.A. e all'Organismo di controllo competente.

La comunicazione va fatta solo nel periodo di detenzione obbligatoria.

3.6 *Provvedimenti sanzionatori.*

L'E.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92.

Qualora nel corso dei sopralluoghi in azienda si accerti che il numero degli animali presenti risulti inferiore rispetto a quanto dichiarato in domanda senza che si sia provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti, si provvede di ufficio:

A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;

della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.

Se l'eccedenza è superiore a 4 animali non è concesso alcun aiuto.

B) negli altri casi:

della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5%;

del 20% se l'eccedenza constatata è superiore al 5% e uguale o inferiore al 10%;

del 40% se l'eccedenza constatata è superiore al 10% e uguale o inferiore al 20%.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non è concesso nessun aiuto.

In caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, par. 5, del regolamento CEE n. 3887/92 la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'E.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai 20 giorni, le domande di premio non possono essere accolte.

3.7 *Comunicazioni.*

L'E.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 56 del regolamento CEE n. 3886/92 entro i termini stabiliti informandone anche questo Ministero.

SETTORE OVINO E CAPRINO

Con l'adozione del regolamento CEE n. 2069/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che modifica il regolamento CEE n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore carni ovi-caprine, sono state emanate, nel quadro della riforma della P.A.C. le nuove norme relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovi-caprine.

Con la presente circolare si forniscono talune indicazioni in ordine alle modalità che devono essere seguite dai richiedenti gli aiuti comunitari e dagli organismi in indirizzo, relativamente alle domande di premio presentate all'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

1.1 *Presentazione delle domande.*

Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e/o capra devono essere presentate dai produttori, così come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, che siano in possesso di diritti al premio alla data di presentazione della domanda stessa.

Esse devono essere compilate su modello stampato e distribuito cura dell'Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A, sulla base del fac-simile allegato 1, specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti o leggeri, e devono recare la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le associazioni dei produttori presentano domanda unica secondo il fac-simile allegato 1, completata con i modelli 1A e 1B allegati, con firma autenticata di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di produttore.

Qualora i produttori ricorrano, per la consegna e/o la compilazione della domanda dei premi di cui alla presente circolare, all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, la verifica dell'identità del produttore e della sottoscrizione del medesimo può essere effettuata dal funzionario all'uopo preposto che appone la propria firma nell'apposito spazio nonché il timbro dell'organizzazione di appartenenza.

L'EIMA provvederà a conformarsi alle disposizioni della legge 17 gennaio 1994, n. 47, e relativo decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1994, n. 499, ai fini dell'eventuale acquisizione della certificazione antimafia.

Le richieste di premio devono pervenire nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 15 marzo di ogni anno in originale, all'E.I.M.A. - Casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente, o per tramite terzi, al predetto Ente - Via Palestro 81, 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Per essere ricevibili, le domande di premio debbono riguardare almeno 10 pecore e/o capre.

1.2 *Animali ammissibili al premio.*

a) Il premio può essere erogato per le pecore e/o capre rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3493/90, e cioè «tutte le femmine della specie ovina e/o caprina che abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno 12 mesi di età». Sono ammissibili al beneficio dell'aiuto comunitario gli animali in possesso di tali requisiti entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (100 giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda).

b) Sino al recepimento nella normativa italiana della direttiva n. 92/102/CEE, i produttori devono munirsi di un registro aziendale, prestampato dall'E.I.M.A., opportunamente vistato, da ritirare presso il competente assessorato regionale. In tale documento dovrà esse annotata la situazione aziendale del gregge al 15 marzo ed ogni sua variazione nel corso dell'anno.

1.3 *Calcolo del premio.*

L'importo del premio da erogare viene calcolato:

1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che non commercializzino latte o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;

2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che commercializzino latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.

1.4 *Transumanza.*

Qualora il produttore, la cui azienda ricada nelle situazioni previste dall'art. 3, par. 1, del regolamento CEE n. 2385/91, che delimita le zone di pianura ove risiedono le aziende armentizie il cui gregge per tradizione effettua la transumanza in zone svantaggiate, intenda avvalersi del disposto dell'art. 2, par. 3, del regolamento CEE n. 3493/90, è tenuto a corredare la domanda di premio con certificazioni, rilasciate dalle Autorità locali o regionali, del luogo di transumanza, che attestino la presenza del gregge per un periodo di almeno novanta giorni; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.

1.5 *Avvio all'ingrasso.*

Qualora i produttori di agnelli leggeri intendano avvalersi del disposto dell'art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 3013/89, vale a dire prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40% degli agnelli nati nelle proprie aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo erogabile, le domande devono essere redatte sulla base del fac-simile allegato 1.

In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'E.I.M.A. ed agli organismi regionali di controllo dichiarazioni di avvio all'ingrasso distinte per singola partita, che redatte sulla base del fac-simile allegato 6 e 6A, possono essere trasmesse dal 15 novembre precedente l'anno per il quale è richiesto il premio sino al 14 novembre dell'anno successivo.

Le partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno 45 giorni dopo lo svezzamento e devono raggiungere il peso medio minimo per agnello di 25 kg.

Nella fattispecie, in base a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2082/91, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non possono essere spostate in altra azienda.

Gli organismi regionali di controllo devono provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di avvio all'ingrasso degli agnelli, ad identificare gli animali mediante marca auricolare del tipo ritenuto idoneo dagli organismi di controllo stessi.

I dichiaranti l'avvio all'ingrasso sono tenuti ad istituire un apposito registro nel quale devono essere riportati tutti i dati relativi agli agnelli da ingrassare, nonché i numeri ed i tipi di identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.

Al termine dell'ingrasso di ogni partita l'organismo di controllo è tenuto a redigere apposito verbale, in triplice copia, di cui l'originale deve essere trasmesso all'E.I.M.A. entro dieci giorni dall'uscita della relativa partita, copia deve essere consegnata al produttore e copia trattenuta dall'organismo di controllo stesso.

1.6 *Limiti individuali di premio.*

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'E.I.M.A. ha liquidato «nell'anno di riferimento» di cui all'art. 5-*bis*, par. 1, del regolamento CEE n. 3013/89, che per l'Italia è il 1991, fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'E.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina il massimale individuale notificandolo agli interessati.

Qualora nell'anno di riferimento il richiedente il premio non abbia beneficiato di alcun aiuto, ovvero ne abbia beneficiato in maniera ridotta per effetto di intervenute circostanze naturali di cui all'art. 3 del regolamento CEE n. 3567/92, il numero dei capi da prendere in considerazione per la determinazione del limite individuale è quello riferito ai premi richiesti nel 1992.

1.7 *Riserva nazionale e addizionale.*

La gestione della riserva nazionale e addizionale è curata dall'E.I.M.A.

I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi specificati all'art. 5-*ter*, par. 2, del regolamento CEE n. 3013/89, secondo le linee guida fornite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I produttori che intendano avvalersi della disposizione di cui al paragrafo precedente devono presentare all'E.I.M.A. domanda di ottenimento di diritti al premio sulla base del fac-simile allegato 3, entro e non oltre il 15 febbraio, motivandone la richiesta. L'E.I.M.A. provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini di cui al successivo punto 1.8.

1.8 *Trasferimenti dei diritti al premio.*

I diritti al premio attribuiti ad ogni singolo produttore in relazione agli aiuti concessi nell'anno di riferimento, possono divenire oggetto di trasferimento tramite:

a) rapporto diretto tra produttori;

b) rapporto diretto tra cedente e «Pubblica amministrazione». I diritti così acquistati vanno tenuti distinti da quelli costituenti la riserva nazionale.

La Pubblica amministrazione, che assume nel caso specificato una funzione di intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati, ad un prezzo che non può essere superiore a quello pagato.

L'E.I.M.A., nella gestione della riserva nazionale, ha cura di tenere una contabilità separata per i diritti acquistati a titolo oneroso e per i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi del regolamento CEE n. 3013/89.

I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri produttori nel corso di tre campagne successive. Qualora la totalità dei diritti non venga utilizzata mediamente per il 90% nelle tre campagne successive al loro rilascio, si deve provvedere a riversare nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati.

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora un produttore non utilizzi almeno il 50% dei propri diritti per due campagne consecutive, la quota non utilizzata nel corso dell'ultima campagna viene versata nella riserva nazionale. La cessione temporanea è considerata come utilizzo dei diritti.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i diritti senza il trasferimento dell'azienda o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti.

In caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza alcun compenso alla riserva nazionale, per essere poi distribuito gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento di diritti al premio con le modalità sopra descritte.

Il numero minimo dei diritti al premio che può formare oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione temporanea e fissato a:

a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;

b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti premio.

Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non è previsto alcun numero minimo.

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'E.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica deve pervenire entro la data di presentazione della domanda da parte del produttore che riceve i diritti.

I produttori che utilizzino per le loro attività di allevamento superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore che vende o trasferisce la propria azienda.

L'E.I.M.A., nella fattispecie e nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite massimo individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio entro sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande.

Nella gestione della riserva nazionale si terrà conto di eventuali casi particolari stabiliti all'art. 12 del regolamento CEE n. 3567/92.

1.9 *Controlli.*

L'E.I.M.A. provvede ad effettuare un preliminare controllo amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:

1) per quelle presentate dalle associazioni dei produttori e/o cooperative il criterio di ripartizione del capitale ovi-caprino tra i soci;

2) la corrispondenza del numero di capi per i quali è stato richiesto il premio con il limite individuale in possesso del richiedente.

Entro cento giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi regionali di controllo sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento, nonché la rispondenza del limite individuale notificato al produttore dall'E.I.M.A.

I sopralluoghi in azienda vanno effettuati a sondaggio, senza preavviso e devono riguardare un campione non inferiore al 10% delle aziende per le quali è stata inoltrata la domanda di premio.

Il campione oggetto del sopralluogo è determinato dall'E.I.M.A. e comunicato agli organismi regionali di controllo.

Per ogni ispezione aziendale deve essere redatto dettagliato verbale su modello prestampato e distribuito dall'E.I.M.A. riportante l'esito dell'accertamento, copia del quale viene trasmessa all'E.I.M.A. per gli adempimenti di competenza.

1.10 *Diminuzione numero animali.*

Qualora, nel corso degli accertamenti, venga riscontrata una diminuzione del numero di capi ammissibili al premio rispetto a quello indicato in domanda, della quale il richiedente non abbia dato comunicazione all'E.I.M.A. ed all'organismo regionale di controllo nel termine di dieci giorni successivi all'avvenuta riduzione così come prescritto dall'apposita normativa comunitaria, si applicano le disposizioni prescritte dall'art. 10 del regolamento CEE n. 3887/92, e cioè:

A) nel caso di domande riguardanti al massimo 20 animali, l'importo unitario dei premi è diminuito:

1) della percentuale corrispondente alla riduzione accertata qualora la stessa sia inferiore o uguale a due animali;

2) della percentuale doppia all'eccedenza constatata se essa è compresa tra 3 e 4 animali;

3) se la diminuzione è superiore a 4 animali non è concesso alcun aiuto.

B) negli altri casi:

1) a ridurre l'importo unitario dei premi della percentuale corrispondente alla diminuzione constatata qualora la stessa sia inferiore o uguale a 5%;

2) a ridurre del 20% l'importo unitario dei premi se la diminuzione constatata risulti compresa tra il 5 e il 10% dei capi dichiarati in domanda;

3) a ridurre del 40% l'importo unitario dei premi da corrispondere se la riduzione constatata risulti superiore al 10% e uguale o inferiore al 20% dei capi dichiarati in domanda;

4) a rigettare le domande di premio qualora la riduzione accertata risulti superiore al 20% dei capi dichiarati in domanda.

In caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave, o deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile considerato e nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora un controllo in azienda non possa essere effettuato per motivazioni imputabili al titolare della domanda di premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, par. 5, del regolamento CEE n. 3887/92, la domanda stessa viene respinta, mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'E.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venti giorni, le domande di premio non possono essere accolte.

Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'E.I.M.A. ed a questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato una riduzione del numero di capi rispetto a quello per i quali è stato richiesto il premio.

1.11 *Comunicazioni.*

L'E.I.M.A. provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte all'art. 5, par. 2, del regolamento CEE n. 3567/92 ed all'art. 2 del regolamento CEE n. 2700/93 entro i termini stabiliti, informandone anche questo Ministero.

1.12 *Liquidazione dei premi.*

L'E.I.M.A. sulla base delle domande ricevute e dei verbali di accertamento pervenuti da parte degli «organismi regionali di controllo» provvede ad effettuare, previa comunicazione da parte di questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti degli aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 1° febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse ambientali, foglio n. 32

ALLEGATO 1

ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

5310081812
DOMANDA DI PREMIO ZOOTECNIA

N° DOMANDA COMPENSAZIONE AL REDDITO

Domanda presentata per tramite di
Descrizione Prov.

53100818128

Invio:
Rettifica alla domanda n

BOVINI MASCHI ☐ VACCHE NUTRICI ☐ OVICAPRINI ☐ ASSOCIAZIONE ☐

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE
PARTITA IVA
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME SESSO M F CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'E.I.M.A.) 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)
CODICE FISCALE
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA giorno mese anno SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta)

1
☐ 1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)
COORDINATE BANCARIE
Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto
Agenzia Comune Prov. C.A.P.

2
☐ 2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)
N. conto corrente Comune Prov. C.A.P.

3
☐ 3 - emissione di assegno non trasferibile

ORIGINALE DA INVIARE ALL'E.I.M.A.

53100818128

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'E.I.M.A.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

5310081812

QUADRO B - BOVINI MASCHI - VACCHE NUTRICI

SEZ. I - RIEPILOGO PREMIO PRODUTTORI

ASSEGNAZIONE QUOTA LATTE N° BOLLETTINO ☐ N° ORDINE BOLLETTINO ☐ CAMPAGNA ☐

QUANTITATIVO DI LATTE DI RIFERIMENTO ASSEGNATO AI SENSI DELL'ART. 5 QUATER DEL REG. CEE N. 804/68 PER L'ANNO IN CORSO KG. TOTALE ☐ CONSEGNA QUOTA A ☐ QUOTA B ☐ VENDITA DIRETTA QUOTA A ☐ QUOTA B ☐

RESA LATTIERA (solo se certificata da apposita documentazione) KG. ☐

VACCHE DA LATTE CHE HANNO PRODOTTO IL QUANTITATIVO DI LATTE DI RIFERIMENTO N. ☐

AZIENDA CHE RICADE ALMENO AL 50% IN ZONA SVANTAGGIATA DI CUI ALLE DIRETTIVE 75/268/CEE SI ☐ NO ☐

QUOTA VACCHE NUTRICI ASSEGNATA CON NOTA N. ☐ DEL ☐ PER N. CAPI ☐

E/O DI AVER PRESENTATO RICHIESTA QUOTA N° ☐ PER N. CAPI ☐

SEZ. II - RICHIESTA PREMIO

SEZ. II A - VACCHE NUTRICI

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA SI RICHIEDE IL PREMIO PER:

N. ☐ VACCHE NUTRICI AI SENSI DELL'ART. 4D PAR. 5 DEL REG. CEE 805/68 (1)

OPPURE

N. ☐ VACCHE NUTRICI AI SENSI DELL'ART. 4D PAR. 6 DEL REG. CEE 805/68 (2)

SEZ. II B - BOVINI MASCHI

☐ DOMANDA 1° PERIODO DI PRESENTAZIONE

☐ DOMANDA 2° PERIODO DI PRESENTAZIONE — DOMANDA GIÀ PRESENTATA PER IL 1° PERIODO SI ☐ NO ☐ N° DOMANDA ☐

☐ DOMANDA 3° PERIODO DI PRESENTAZIONE — PER IL 2° PERIODO SI ☐ NO ☐ N° DOMANDA ☐

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOMANDA SI RICHIEDE IL PREMIO PER:

1) N. ☐ BOVINI MASCHI CHE HANNO RAGGIUNTO 8 MESI DI ETÀ DI CUI ALL'ART. 4B DEL REG. CEE 805/68

2) N. ☐ BOVINI MASCHI CHE HANNO RAGGIUNTO 21 MESI DI ETÀ DI CUI ALL'ART. 4B DEL REG. CEE 805/68

TOTALE ☐ SOMMARE LE RIGHE 1 E 2 PRECEDENTI

SEZ. III - INDIVIDUAZIONE CAPI

BOVINI MASCHI

PROG.	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE	FASCIA DI ETÀ 1	FASCIA DI ETÀ 2
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

VACCHE NUTRICI

PROG.	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE T	MARCA IDENTIFICAZIONE MARCA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

NOTE:
(1) Azienda in cui sono allevate razze ad orientamento carne o, diverse da quelle indicate nell'allegato 2 del Reg. CEE 3886/92 della Commissione
(2) Aziende che effettuano anche consegne di latte

5310081828

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

5310081812

QUADRO B - BOVINI MASCHI - VACCHE NUTRICI

SEZ. III - INDIVIDUAZIONE CAPI

BOVINI MASCHI					VACCHE NUTRICI			
PROG.	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE	FASCIA DI ETÀ 1	FASCIA DI ETÀ 2	PROG.	DATA NASCITA	MARCA IDENTIFICAZIONE T	MARCA IDENTIFICAZIONE MARCA
77					77			
78					78			
79					79			
80					80			
81					81			
82					82			
83					83			
84					84			
85					85			
86					86			
87					87			
88					88			
89					89			
90					90			

MODELLI B1 ALLEGATI N. [ ]

5310081812

QUADRO C - OVICAPRINI

SEZ. I - RIEPILOGO PREMIO PRODUTTORI

PRODUTTORE CON QUOTA ASSEGNATA CON NOTA N. [ ] DEL [ ] PER N. CAPI [ ]

HA PRESENTATO RICHIESTA QUOTA N. [ ] PER N. CAPI [ ]

AZIENDA CHE RICADE ALMENO PER IL 50% IN ZONA SVANTAGGIATA DI CUI ALLE DIRETTIVE 75/268/CEE SI [ ] NO [ ]

SEZ. II - RICHIESTA DI PREMIO

UBICAZIONE GREGGE NEL PERIODO DI 100 GIORNI [ ] COMUNE [ ] SIGLA PROV. [ ]

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI N. [ ]

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI N. [ ]

CAPRE N. [ ]

AGNELLI LEGGERI CHE SI INTENDE AVVIARE ALL'INGRASSO N. [ ]

N.B.- NON PUÒ COESISTERE RICHIESTA DI PREMIO PER PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI E PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI

SEZ. III - DATI DI PRODUZIONE

COMMERCIALIZZA LATTE OVINO E/O PRODOTTI DERIVATI SI [ ] NO [ ]

VENDITA LATTE DIRETTA [ ] ALLE LATTERIE [ ]

QUANTITÀ LATTE COMMERCIALIZZATA KG. [ ]

SEZ. IV - DATI DI TRANSUMANZA

DATA INIZIO mese [ ] anno [ ] DATA FINE mese [ ] anno [ ]

INDIRIZZO/LOCALITÀ	COMUNE	SIGLA PROV.

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

5310081812

QUADRO D - DICHIARAZIONI E IMPEGNI
SEZ. I - BOVINI MASCHI - VACCHE NUTRICI

☐ richiedendo il premio per **BOVINI MASCHI**

dichiara:

che i bovini maschi per i quali richiede il premio hanno raggiunto l'età di 8 o 21 mesi e sono identificabili con marca auricolare con numero identificativo riportato per ogni animale indicato nel Quadro B - Sez. III e negli eventuali modelli B1 allegati;

si impegna:

A mantenere in azienda i bovini maschi indicati nel Quadro B - Sez. III e negli eventuali modelli B1 allegati per un periodo di almeno due mesi dalla data di inoltro della presente domanda;

☐ richiedendo il premio per **VACCHE NUTRICI**

dichiara:

1 Art. 4 D parag. 5 Reg. CEE 804/68:
che le vacche nutrici sono identificabili con marca auricolare con numero identificativo riportato per ogni animale nel Quadro B - Sez. III e negli eventuali modelli B1 allegati;

2 - ☐ Art. 5 quater Reg. CEE 804/68
di non essere titolare di quantitativo di riferimento latte assegnato

ovvero

☐ Art. 4 D parag. 6 Reg. CEE 804/68
dichiara di non essere titolare di quota latte relativa alle consegne.

3 - ☐ Art. 4 D parag. 6 Reg. CEE 804/68
di avere un quantitativo di riferimento latte inferiore o uguale a 120.000 Kg.;

4 - Art. 4 A Reg. CEE 805/68
di destinare la mandria di vacche nutrici presenti in azienda all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne

si impegna:

A - A mantenere in azienda per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto il premio;

B - ☐ In relazione al punto 3 della dichiarazione a non aumentare il proprio quantitativo di riferimento latte assegnato oltre i 120.000 Kg. durante il periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda.

allega:

certificazione comprovante la resa media lattiera aziendale SI ☐ NO ☐

dichiara inoltre:

1 - di essere a conoscenza delle norme Comunitarie e nazionali che regolano il premio speciale a favore dei produttori di carni bovine ed il premio per il mantenimento delle vacche nutrici;
2 - di essere imprenditore agricolo;
3 - di provvedere a tenere aggiornato il registro di stalla descritto dalla normativa vigente;
4 - che nel corso della presente campagna ha presentato domanda di premio per ovi-caprini: SI ☐ NO ☐
con domanda n. ________ per n. capi ________

si impegna:

A) - a comunicare per iscritto all'E.I.M.A. e all'Organismo di controllo eventuali riduzioni del numero di capi in oggetto di premio qualora si verifichino casi di forza maggiore o eventi naturali per la vita della mandria entro il decimo giorno da quando l'evento è intervenuto;
B) - a non presentare altre domande di premio per i capi oggetto della presente richiesta salvo diversa fascia di età per i bovini maschi;
C) - a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienza alle norme nazionali e comunitarie maggiorate degli interessi.

5310081812

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

[5310081812]

53100818128

SEZ. II - OVICAPRINI

☐ richiedendo il premio per **OVICAPRINI**

dichiara:

1 - di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine;

2 - di non aver presentato e di non presentare altra domanda a termine del regolamento CEE n. 3013/89;

3 - di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge n. 898 del 23 dicembre 1986;

4 - che nelle due campagne precedenti ho effettuato la transumanze per almeno 90 giorni come da attestati delle autorità locali allegati (solo per coloro che effettuano le transumanze in zone svantaggiate) SI ☐ NO ☐ ;

5 - che la proprietà, nel caso di domanda presentata da associazioni, è suddivisa tra i soci nel modo riportato nel modello allegato ovvero che il criterio di ripartizione della proprietà tra i soci è riportato nel modello allegato;

si impegna:

1 - a mantenere in azienda tutte le pecore oggetto della richiesta del premio per un periodo di cento giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda;

2 - a comunicare preventivamente e per iscritto all'E.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA ed all'Organismo di controllo ogni variazione dei dati sulla transumanza, e sulla ubicazione del gregge nel periodo di 100 gg e sull'ubicazione dell'azienda;

3 - a conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, delle capre, degli agnelli, dei capretti e della loro carni, del latte e prodotti derivati;

4 - a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienza alle norme comunitarie e nazionali maggiorate degli interessi;

5 - a comunicare tempestivamente all'E.I.M.A. ogni variazione della composizione dell'Associazione o Cooperativa e/o della ripartizione del gregge tra i soci (utilizzando l'apposito modulo 1A allegato);

6 - a comunicare per iscritto all'E.I.M.A. e all'Organismo di controllo eventuali riduzioni del numero di capi in oggetto di premio qualora si verifichino casi di forza maggiore o eventi naturali per la sopravvivenza del gregge entro il decimo giorno dalla data dell'evento.

Il sottoscritto [____________________]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dei premi indicati nella presente domanda.

A tale fine

dichiara:

1 - di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine;

2 - di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

Notizie particolari:

1 [ ] [____] giorno [____] mese [____] anno [____________________]

2 [ ] [____________________]

3 [ ] [____________________]

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA O, NEI CASI PREVISTI, ALL'ATTESTAZIONE DI PERSONALE CONOSCENZA DEL FIRMATARIO
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

Data [____] giorno [____] mese [____] anno

In fede

[____________________]

(Firma del richiedente o del rappresentante legale)

ALLEGATO 1A

ENTE
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

RIPARTIZIONE DEL GREGGE TRA I SOCI
CAMPAGNA OVICAPRINI 1995

PARTITA IVA | DENOMINAZIONE | N. DOMANDA DI RIFERIMENTO

1
PARTITA IVA / CODICE FISCALE | COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE | N. AGNELLI LEGGERI | N. AGNELLI PESANTI | N. CAPRE
PRODUTTORE CON QUOTA ASSEGNATA CON NOTA N. | DEL | AZIENDA CHE RICADE ALMENO AL 50% IN ZONA SVANTAGGIATA SI NO
DATA DI NASCITA | COMUNE DI NASCITA | PROV. | SESSO M F
INDIRIZZO / LOCALITÀ | COMUNE | PROV.

2
PARTITA IVA / CODICE FISCALE | COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE | N. AGNELLI LEGGERI | N. AGNELLI PESANTI | N. CAPRE
PRODUTTORE CON QUOTA ASSEGNATA CON NOTA N. | DEL | AZIENDA CHE RICADE ALMENO AL 50% IN ZONA SVANTAGGIATA SI NO
DATA DI NASCITA | COMUNE DI NASCITA | PROV. | SESSO M F
INDIRIZZO / LOCALITÀ | COMUNE | PROV.

3
PARTITA IVA / CODICE FISCALE | COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE | N. AGNELLI LEGGERI | N. AGNELLI PESANTI | N. CAPRE
PRODUTTORE CON QUOTA ASSEGNATA CON NOTA N. | DEL | AZIENDA CHE RICADE ALMENO AL 50% IN ZONA SVANTAGGIATA SI NO
DATA DI NASCITA | COMUNE DI NASCITA | PROV. | SESSO M F
INDIRIZZO / LOCALITÀ | COMUNE | PROV.

4
PARTITA IVA / CODICE FISCALE | COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE | N. AGNELLI LEGGERI | N. AGNELLI PESANTI | N. CAPRE
PRODUTTORE CON QUOTA ASSEGNATA CON NOTA N. | DEL | AZIENDA CHE RICADE ALMENO AL 50% IN ZONA SVANTAGGIATA SI NO
DATA DI NASCITA | COMUNE DI NASCITA | PROV. | SESSO M F
INDIRIZZO / LOCALITÀ | COMUNE | PROV.

5
PARTITA IVA / CODICE FISCALE | COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE | N. AGNELLI LEGGERI | N. AGNELLI PESANTI | N. CAPRE
PRODUTTORE CON QUOTA ASSEGNATA CON NOTA N. | DEL | AZIENDA CHE RICADE ALMENO AL 50% IN ZONA SVANTAGGIATA SI NO
DATA DI NASCITA | COMUNE DI NASCITA | PROV. | SESSO M F
INDIRIZZO / LOCALITÀ | COMUNE | PROV.

Data 1994
giorno mese anno

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ORIGINALE PER L'E.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'E.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 2

ORIGINALE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE (Cognome e Nome) O RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV C.A.P.

BOVINO MASCHIO NATO IL: MARCA IDENTIFICAZIONE:

SITUAZIONE PREMI: DOMANDA PRIMA FASCIA DI ETÀ SI ☐ NO ☐ DOMANDA SECONDA FASCIA DI ETÀ SI ☐ NO ☐ ;

A CURA DELL'AUTORITÀ

DOCUMENTO Prov. Numero

RILASCIATO DA

In data giorno mese anno

TIMBRO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE

In fede

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

PARTITA IVA O CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE (Cognome e Nome) O RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV. C.A.P.

BOVINO MASCHIO NATO IL: MARCA IDENTIFICAZIONE:

SITUAZIONE PREMI: DOMANDA PRIMA FASCIA DI ETÀ SI ☐ NO ☐ ; DOMANDA SECONDA FASCIA DI ETÀ SI ☐ NO ☐ ;

A CURA DELL'AUTORITÀ

DOCUMENTO Prov. Numero

RILASCIATO DA

In data giorno mese anno

TIMBRO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE

In fede

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ALLEGATO 3

ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

532 0390806

RICHIESTA QUOTA INDIVIDUALE ZOOTECNIA

53203908065

Domanda presentata per tramite di ·
...... Descrizione Prov.

VACCHE NUTRICI ☐ OVICAPRINI ☐

Invio: Rettifica alla richiesta n.

QUADRO A - AZIENDA
SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE (Il domicilio o la sede legale indicato avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'E.I.M.A.) TELEFONO 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) TELEFONO 3
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT (Prov Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTI LEGALI (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE 4
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV.
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B - SITUAZIONE PATRIMONIO ZOOTECNICO
SEZ. I - OVICAPRINI

PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI LEGGERI N.
PECORE CON PRODUZIONE DI AGNELLI PESANTI N.
CAPRE N.

COMMERCIALIZZA LATTE OVINO E/O PRODOTTI DERIVATI SI ☐ NO ☐ VENDITA LATTE DIRETTA ☐ LATTERIA ☐

QUANTITÀ LATTE COMMERCIALIZZATA KG

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

VACCHE NUTRICI N.
VACCHE DA LATTE N
QUOTA RIFERIMENTO LATTE KG.
SUP FORAGGERA TOTALE (Ettari Are)

ORIGINALE DA INVIARE ALL'E.I.M.A.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'E.I.M.A. 53203908065

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

0390806

53203908065

QUADRO C - RICHIESTE QUOTA

SEZ. I - OVICAPRINI

N° capi per i quali si richiedono diritti individuali

Produttore con quota assegnata con nota n° ______ del ______ per n° capi ______

Azienda che ricade almeno al 50% in zona svantaggiata SI ☐ NO ☐ Ovicaprini per i quali si intende richiedere il premio nel presente anno n° ______

SEZ. II - VACCHE NUTRICI

Vacche nutrici per le quali si richiedono diritti individuali n° ______

Produttore con quota assegnata con nota n° ______ del ______ per n° capi ______

Azienda che ricade almeno al 50% in zona svantaggiata SI ☐ NO ☐ Bovini maschi per i quali si intende chiedere il premio nel presente anno n° ______

Vacche nutrici per le quali si intende chiedere il premio nel presente anno n° ______

DICHIARAZIONI

Dichiara:

1 - di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano il premio ai produttori di carni ovine e caprine;

2 - di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

☐ **Richiedendo la quota per VACCHE NUTRICI**

Dichiara: di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 4 f paragrafo 2 del REG. CEE 2066/92.
In particolare l'azienda gestita ricade nei casi di cui nella lettera:

a) ☐ produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta;

b) ☐ produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente adibite all'allevamento bovino da altri produttori;

c) ☐ altro (allegare una nota esplicativa).

☐ **Richiedendo la quota per OVICAPRINI**

Dichiara: di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5 ter paragrafo 2 del REG. CEE 2069/92.
In particolare l'azienda gestita ricade nei casi di cui nella lettera:

a) ☐ produttori che hanno presentato una domanda di premio anteriormente alla campagna 1992 e comprovano all'autorità competente che l'applicazione dei limiti, conformemente all'articolo 5 bis, comprometterebbe la validità economica della loro azienda, tenuto conto dell'esecuzione di un programma di investimenti nel settore ovi/caprino stabilito anteriormente al 1 gennaio 1993;

b) ☐ produttori che hanno presentato a titolo della campagna 1991 una domanda di premio che, per circostanze eccezionali non corrisponde alla situazione reale, quale risulta dalle campagne precedenti;

c) ☐ produttori che hanno presentato regolarmente una domanda di premio senza aver presentato una tale domanda a titolo della campagna 1991;

d) ☐ produttori che hanno presentato una domanda di premio per la prima volta durante la campagna 1993;

e) ☐ produttori che hanno presentato una domanda di premio per la prima volta durante la campagna 1994;

f) ☐ produttori che presentano una domanda di premio per la prima volta;

g) ☐ produttori che hanno acquisito una parte delle superfici precedentemente adibite all'allevamento ovino e/o caprino da altri produttori;

h) ☐ altro (allegare note esplicative).

Data ______ (giorno mese anno)

In fede ______ (firma del richiedente o del rappresentante legale)

ALLEGATO 4

RESE MEDIE LATTIERE DEI PAESI CEE

Belgio	4.350 Kg.
Danimarca	6.150 Kg.
Germania	4.850 Kg.
Grecia	3.000 Kg.
Spagna	3.600 Kg.
Francia	4.950 Kg.
Irlanda	3.950 Kg.
Italia	4.150 Kg.
Lussemburgo	4.800 Kg.
Olanda	6.000 Kg.
Portogallo	3.550 Kg.
Regno Unito	5.200 Kg.

ALLEGATO 5

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RMD),

Ayreshire,

Armoricaine,

Bretonne Pie-noire,

Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN),

Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona espagnola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM),

Deutsche Schwrzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR).

Groninger Blaarkop,

Guernsey,

Jersey,

Kerry,

Malkekorthorn,

Montbéliarde,

Reggiana,

Valdostana Nera.

ALLEGATO 6

ENTE
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DICHIARAZIONE DI AVVIO ALL'INGRASSO
OVI CAPRINI
ANNO 1995

Domanda presentata per tramite di:
Istituzione Prov

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE — PARTITA IVA — 1
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA giorno mese anno — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE — 2
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) — 3
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — 4
CODICE FISCALE
COGNOME — NOME
DATA DI NASCITA giorno mese anno — SESSO M F — COMUNE DI NASCITA — PROV
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO PREFISSO NUMERO
COMUNE — PROV — C.A.P.

QUADRO B - INFORMAZIONI SULL'AVVIO ALL'INGRASSO

N. DOMANDA DI PREMIO PRESENTATA:

DATA AVVIO ALL'INGRASSO giorno mese anno — AGNELLI AVVIATI ALL'INGRASSO N.

FACENTI PARTE DI UN UNICA PARTITA, PRESSO: ☐ PROPRIA AZIENDA ☐ ALTRA AZIENDA

AZIENDA PRESSO LA QUALE SI EFFETTUA L'INGRASSO (solo se diversa dalla propria)
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
COMUNE — PROV — C.A.P.

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'E.I.M.A.

Si impegna:

1) a mantenere o far mantenere all'ingrasso per almeno 45 giorni la partita dichiarata e comunque fino a quando gli agnelli raggiungeranno mediamente 25 chilogrammi di peso vivo;

2) a tenere un registro aggiornato, per coloro che procedono all'ingrasso di agnelli nella propria azienda, dal quale risulti:

In entrata

- il numero delle partite di agnelli e la data della loro consegna all'ingrasso;
- l'indicazione della marca o altro tipo di identificazione utilizzato;
- l'identificazione dell'azienda di origine;

In uscita

- data di uscita;
- peso medio della partita;
- composizione della partita in relazione agli agnelli pesati al momento di entrata all'ingrasso;

3) a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, fornendo tutti gli elementi utili richiesti affinché gli Organismi di controllo possano procedere agli adempimenti loro demandati nella maniera più efficace possibile.

Dichiara:

- di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel Reg. CEE.

- Pertanto si prega codesto Ufficio di voler procedere all'identificazione degli agnelli entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente.

Data ____________
giorno mese

In fede

____
(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ALLEGATO 6A

ENTE
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DICHIARAZIONE DI INGRASSO
A CURA DELL'INGRASSATORE
OVICAPRINI

ORIGINALE PER L'E.I.M.A.

DICHIARANTE — PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicate avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante) — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — SESSO — COMUNE DI NASCITA — PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COMUNE — PROV — C.A.P.

DICHIARA DI PROVVEDERE ALL'INGRASSO DEGLI AGNELLI DI CUI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, CONSEGUENTI DALLA

DITTA

CODICE FISCALE / PARTITA IVA — N° DOMANDA DI RIFERIMENTO

Si impegna:

1) a tenere all'ingrasso gli agnelli per il periodo prescritto di 45 giorni e comunque sino al raggiungimento del peso medio minimo previsto per l'intera partita;

2) a tenere aggiornato il registro di cui all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 2814/90;

3) a sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire tutte le informazioni necessarie su richiesta degli Organismi preposti al controllo.

Dichiara:

di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel Reg. CEE n. 2814/90 modificato dal Regolamento CEE n. 3529/90

Pertanto si prega codesto Ufficio di voler procedere all'identificazione degli agnelli entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente

Data (giorno, mese, anno)

In fede

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'E.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

Si impegna:

1) a mantenere o far mantenere all'ingrasso per almeno 45 giorni la partita dichiarata e comunque fino a quando gli agnelli raggiungeranno mediamente 25 chilogrammi di peso vivo;

2) a tenere un registro aggiornato, per coloro che procedono all'ingrasso di agnelli nella propria azienda, dal quale risulti:

In entrata

- il numero della partita di agnelli e la data della loro consegna all'ingrasso;
- l'indicazione della marca o altro tipo di identificazione utilizzata.
- l'identificazione dell'azienda di origine;

In uscita

- data di uscita;
- peso medio della partita;
- composizione della partita in relazione agli agnelli pesati al momento di entrata all'ingrasso;

3) a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, fornendo tutti gli elementi utili richiesti affinché gli Organismi di controllo possano procedere agli adempimenti loro demandati nella maniera più efficace possibile.

Dichiara:

di conoscere le sanzioni nelle quali incorrerebbe nel caso di inadempienza alle disposizioni contenute nel Reg. CEE.

Pertanto si prega codesto Ufficio di voler procedere all'identificazione degli agnelli entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente.

Data | giorno | mese | anno |

In fede

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve pervenire all'A.I.M.A., in apposita busta, entro il

95A0928

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Cuiabà (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Maria Grassi, vice console onorario in Cuiabà (Stato del Mato Grosso), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Mato Grosso, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali rilasciati dal consolato generale d'Italia in San Paolo, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio delegante;

e) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

f) ricezione e trasmissione materiale di atti in materia pensionistica al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A0876

Limitazione di funzioni consolari alla titolare dell'agenzia consolare onoraria in Catanduva (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Valeria Nardini, agente consolare onorario in Catanduva (Stato di San Paolo), con circoscrizione territoriale comprendente il Municipio di Catanduva, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

d) ricezione e trasmissione materiale di atti in materia pensionistica al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A0877

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 febbraio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1605,43
ECU	2021,24
Marco tedesco	1074,80
Franco francese	309,18
Lira sterlina	2524,54
Fiorino olandese	958,81
Franco belga	52,192
Peseta spagnola	12,425
Corona danese	272,27
Lira irlandese	2512,50
Dracma greca	6,842
Escudo portoghese	10,397
Dollaro canadese	1139,57
Yen giapponese	16,432
Franco svizzero	1272,64
Scellino austriaco	152,71
Corona norvegese	245,09
Corona svedese	217,59
Marco finlandese	346,37
Dollaro australiano	1197,17

95A1088

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.c. a r.l. Ansa - Agenzia nazionale stampa associata, con sede in Roma, unità di Roma e sedi e uffici regionali, per un ulteriore periodo dal 1° novembre 1994 al 30 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1995, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Athesis, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e unità di Verona e provincia, per un ulteriore periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994.

95A0853

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riduzione della concessione di marna da cemento «Settimello» nei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino

Con decreto emesso dall'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze in data 28 luglio 1994, alla soc. Unicem, con sede in via O. Marchino n. 10, Casale Monferrato (Alessandria), è stata accordata la riduzione da 425 a 139 Ha della superficie della concessione mineraria per marna da cemento «Settimello», sita in territorio dei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino (Firenze). Detta concessione così ridotta verrà a scadere il 10 novembre 2004.

95A0878

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1995 rispetto a gennaio 1994 risulta pari a più 3,8 (trevirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1995 rispetto a gennaio 1993 risulta pari a più 8,2 (ottovirgoladue).

95A1083

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300